

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

<p>COMMISSIONI RIUNITE (IV E XI):  <i>In sede referente</i> . . . . . Pag. 1</p> <p>AFFARI COSTITUZIONALI (I):  <i>In sede referente</i> . . . . . » 2</p> <p>AFFARI INTERNI (II):  <i>In sede legislativa</i> . . . . . » 4</p> <p>GIUSTIZIA (IV):  <i>In sede referente</i> . . . . . » 6  <i>In sede legislativa</i> . . . . . » 8</p> <p>BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V):  <i>In sede referente</i> . . . . . » 9</p> <p>FINANZE E TESORO (VI):  <i>In sede referente</i> . . . . . » 12</p> <p>DIFESA (VII):  <i>In sede legislativa</i> . . . . . » 12  <i>In sede referente</i> . . . . . » 13</p> <p>ISTRUZIONE (VIII):  <i>In sede referente</i> . . . . . » 13</p> <p>LAVORI PUBBLICI (IX):  <i>In sede legislativa</i> . . . . . » 17  <i>In sede referente</i> . . . . . » 20</p> <p>TRASPORTI (X):  <i>In sede referente</i> . . . . . » 21  <i>Indagine conoscitiva sui trasporti  pubblici e privati:</i>  <i>Seduta antimeridiana</i> . . . . . » 21  <i>Seduta pomeridiana</i> . . . . . » 21</p> <p>AGRICOLTURA (XI):  <i>In sede legislativa</i> . . . . . » 22</p>	<p>INDUSTRIA (XII):  <i>In sede legislativa</i> . . . . . Pag. 24  <i>In sede referente</i> . . . . . » 25</p> <p>LAVORO (XIII):  <i>In sede referente</i> . . . . . » 25</p> <p>IGIENE E SANITÀ (XIV):  <i>Elezione di un Vicepresidente</i> . . . . . » 27  <i>In sede legislativa</i> . . . . . » 27</p> <p>COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  SUGLI EVENTI DEL GIUGNO-LUGLIO 1964 . . . . . » 29</p> <p>CONVOCAZIONI . . . . . » 29</p> <p>RELAZIONI PRESENTATE . . . . . » 32</p> <hr style="border: 0.5px solid black; margin: 10px 0;"/> <p style="text-align: center;"><b>GIUSTIZIA (IV) e AGRICOLTURA (XI)</b>  <b>Commissioni riunite.</b>  <b>IN SEDE REFERENTE</b></p> <p>MERCOLEDÌ 29 APRILE 1970, ORE 12,10. — <i>Presidenza del Presidente della IV Commissione</i>, BUCALOSSÌ. — Intervengono i Sottosegretari di Stato: per l'agricoltura e le foreste, Venturi e Martoni, per la giustizia, Pennacchini.</p> <p>Esame delle proposte di legge:  Senatori De Marzi ed altri: Nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici (<i>Testo unificato approvato dal Senato</i>) (2176);  Pirastu ed altri: Norme per la riforma del contratto di affitto pascolo in Sardegna (117);  Bonomi ed altri: Norme in materia di colonia parziaria (273);</p>
--	--

Barca ed altri: Norme per il superamento della mezzadria (668);

Reichlin ed altri: Norme per la trasformazione dei rapporti colonici e per lo sviluppo agrario miglioratorio (1158);

Ciaffi ed altri: Norme in materia di contratti di mezzadria stipulati in violazione del divieto di cui all'articolo 3 della legge 15 settembre 1964, n. 756 (1699);

Andreoni ed altri: Norme in materia di affitto di fondi rustici (2378);

Bignardi ed altri: Norme in materia di affitto di fondi rustici (2404).

In apertura di seduta il Presidente propone che di tutti i provvedimenti all'ordine del giorno l'esame sia limitato anche nelle sedute successive a quelli concernenti il problema dell'affitto di fondi rustici contrassegnati dai numeri 2176 (Testo approvato dal Senato), 117, 2378 e 2404. La proposta è accolta.

Il relatore per l'XI Commissione, Ceruti, svolge un'ampia e dettagliata relazione corredata dai risultati di varie indagini statistiche sulla diffusione dell'affitto in Italia e sui suoi problemi. Ricorda che nel 1967 il totale delle aziende agricole praticanti l'affitto risultava essere pari al 15 per cento del complesso delle aziende agricole nazionali. Si intende qui per affitto sia quello puro (svolto su terreni totalmente affittati) sia quello misto (svolto su terreni parzialmente affittati). Come distribuzione territoriale, sebbene l'affitto sia praticato in tutte le regioni italiane, esso risulta concentrato prevalentemente in pochi territori regionali, che sono poi quelli che maggiormente contribuiscono alla formazione del prodotto lordo agricolo nazionale. Da questa constatazione però sarebbe errato dedurre che l'affitto è una pratica a cui si ricorre prevalentemente nei territori agricoli più intensamente popolati. Dopo aver notato che nel piano Mansholt l'affitto da semplice sistema di conduzione è stato promosso al rango di una sorta di strumento di intervento, ricorda che già con la legge 12 giugno 1962, n. 567, ci si era preoccupati di fare in modo che i canoni di affitto non incidessero in misura sproporzionata sul prodotto aziendale in modo da consentire una equa remunerazione sia dei capitali che l'affittuario impiega nell'attività produttiva sia del lavoro. Tuttavia, i principi contenuti in tale legge hanno sollevato non poche perplessità nella loro applicazione pratica. Ritiene che malgrado tutte le critiche che sono state portate al sistema della determinazione del canone d'affitto in base al red-

dito dominicale, è indubbio che tale metodo consentirebbe di ottenere una maggiore aderenza dei canoni stimati alle singole realtà aziendali, attutendo il fenomeno del « sottobanco » che tende sempre a portare in alto i livelli dei canoni. Illustra quindi analiticamente i risultati di una recente indagine sui canoni di affitto e problemi connessi, impegnandosi a mettere a disposizione di tutti i membri delle due Commissioni riunite tabelle, appunti personali e estratti di recenti pubblicazioni che consentono di avere una visione più completa del problema in esame.

In fine di seduta i deputati Marras e Miceli sottolineano la necessità di procedere rapidamente nell'esame dei provvedimenti, fissando date precise, mentre il deputato Bignardi ritiene indispensabile avere prima i dati promessi dal relatore per una approfondita meditazione.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,20.

## AFFARI COSTITUZIONALI (I)

### IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 29 APRILE 1970, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente* BUCCIARELLI DUCCI.

Intervengono il Ministro Segretario di Stato, Gaspari, il Sottosegretario di Stato all'interno, Sarti ed il Sottosegretario di Stato per la riforma burocratica, Curti.

#### Disegno di legge:

Proroga del termine stabilito dall'articolo 10 della legge 18 marzo 1968, n. 249, recante delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali (808).

La Commissione prosegue l'esame degli emendamenti presentati dal Governo.

Il deputato Cossiga osserva preliminarmente che il metodo di contrattazione con i sindacati usato dal Governo in materia di riforma della pubblica amministrazione deve considerarsi quanto meno anomalo, perché esso si è impegnato su soluzioni di cui è competente, in via assoluta, il Parlamento. Tale competenza sarebbe stata del Governo se ad esso, nel nostro sistema, fosse attribuito il potere di autodeterminazione.

Deve, tuttavia, esprimere profonde perplessità anche sul contenuto delle proposte governative, in quanto investono tutto l'assetto organizzativo dello Stato in modo disorganico, senza tener conto sostanzialmente della nuova realtà regionale, che comporta la creazione di un sistema di amministrazione decentralata, cui deve corrispondere una drastica ed effettiva contrazione delle funzioni amministrative dello Stato. A tale proposito, si chiede come possa ricollegarsi a questa esigenza costituzionale, ad esempio, la richiesta di delega, da parte del Governo, per l'aumento delle dotazioni organiche dei Ministeri dei lavori pubblici, della sanità, del turismo e della agricoltura, le cui competenze vanno ridotte di almeno due terzi con il trasferimento alle Regioni.

L'aumento di organici comporta acquisizioni di diritti da parte degli impiegati dello Stato, cui successivamente corrisponderà, di certo, una pretesa di funzioni, che comprimevano quelle regionali.

Ritiene che il problema della pubblica amministrazione, per quanto riguarda l'assetto del personale dirigente, non si risolve con le norme previste dall'emendamento governativo all'articolo 16 della legge n. 249 del 1968, perché con esso non si risolve il problema del reclutamento, della competenza, della preparazione, del numero e della effettiva responsabilità dello stesso personale dirigente. Il nostro sistema, oggi, di fatto consente al personale dirigente di essere sottratto ad ogni responsabilità politica nell'esercizio delle funzioni. A tale proposito, cita l'esempio di un direttore generale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che, con lettera ai giornali, ha disapprovato l'azione del Governo e le decisioni del Parlamento per un particolare settore, senza che alcun provvedimento si prendesse nei suoi riguardi.

Si dichiara anche contrario alle modifiche proposte per l'articolo 4 in materia di delega per l'azione amministrativa, perché il Parlamento è in grado oggi di approvare una legge sull'azione amministrativa, che rappresenta il tessuto connettivo della pubblica amministrazione; è contrario anche a quelle proposte di modifiche per l'articolo 25, in materia di revisione degli organici ed all'articolo 1, in materia di ristrutturazione dei Ministeri.

Si dichiara favorevole all'approvazione solo delle norme che contengono il riassetto retributivo e di carriera dei pubblici dipendenti, soprattutto perché, in questo momento, il Parlamento non è in grado di valutare quali effettivamente siano le esigenze strutturali

e funzionali derivanti dall'attuazione delle regioni.

Invita, inoltre, il Ministro incaricato per le regioni a venire a dichiarare in Commissione i criteri di attuazione delle norme di trasferimento delle funzioni dallo Stato alle regioni.

Il Ministro Gaspari osserva al deputato Cossiga che il Governo ha concretizzato gli accordi sindacali in emendamenti approvati dal Consiglio dei ministri, i quali vengono sottoposti, per l'approvazione, al Parlamento, nei confronti del quale il Governo esercita il diritto di iniziativa, rispettoso delle sue prerogative decisionali. A suo avviso, gli emendamenti costituiscono la riprova della necessità di operare contestualmente il trasferimento delle funzioni alle regioni e la ristrutturazione dell'amministrazione dello Stato, anche attraverso la recisione dei rami secchi. Una semplice riforma di carriere e stipendi rappresenterebbe un fermo a quella riorganizzazione funzionale tanto necessaria e tanto invocata.

Per quanto riguarda la richiesta di delega in materia di azione amministrativa, essa, a suo avviso, indica la volontà del Governo di dotare, finalmente, anche l'ordinamento italiano di una precisa normativa, considerati gli ostacoli sopravvenuti nelle scorse legislature in sede parlamentare alla definitiva approvazione delle proposte di legge presentate in materia dal deputato Lucifredi.

Ricordato che la modifica al citato articolo 16 rappresenta la concretizzazione dell'accordo Governo-Dirstat, dichiara che è disposto a modificarlo secondo le indicazioni costruttive che verranno dal Parlamento. Concorda, infine, con le necessità di non servirsi della delega prevista dall'articolo 25 della legge n. 249, secondo le modificazioni proposte, per pletorizzare ruoli ed organici; a questo proposito, si impegna a non assecondare le richieste che, in questo senso, possano venire dalle diverse amministrazioni.

Il deputato Lucifredi, dopo aver manifestato dubbi sulla effettiva possibilità di arrivare ad una concreta riforma dell'amministrazione, che di certo non si può fermare ad una riforma di stati giuridici o di tabelle di stipendi, si dichiara contrario alla delega in materia di azione amministrativa, in quanto ricorda che nelle altre legislature, dopo l'unanime approvazione da parte della Camera, in sede di discussione al Senato, agli ostacoli parlamentari si aggiunsero, spesso insormontabili, ostacoli governativi, che esprimevano ostacoli dell'alta burocrazia.

Il deputato Di Primio, a nome del gruppo socialista italiano, si dichiara contrario alle modifiche all'articolo 16, alla delega in materia di azione amministrativa, perché al Parlamento spetta primariamente di regolare i rapporti Stato-cittadino e concorda con la proposta di approvare solo le norme in materia di riassetto economico e giuridico degli impiegati, riservando al Parlamento una più meditata discussione sulle altre materie.

Il deputato Cavallari, ribadita la richiesta avanzata in altra seduta di approvare solo le norme che comportano il riassetto degli stipendi, rinviando le altre, ricorda che anche con la soppressione delle modifiche all'articolo 16 della legge n. 249 ai funzionari direttivi sono concessi, in materia di carriera e di stipendio, benefici superiori a quelli concessi alle altre carriere.

Il deputato Caruso si rifà alle critiche mosse agli emendamenti in altra seduta e lamenta che il Ministro Gaspari non abbia acconsentito alla proposta, che può considerarsi unanime, di stralciare le norme di carriera ed economiche per continuare sulle altre una approfondita discussione. Non ritiene che sia necessaria una nuova delega al Governo per operare il trasferimento di funzioni alle regioni con conseguente contrazione delle strutture amministrative dello Stato, perché già una delega in tal senso è contenuta nell'articolo 17 dell'emananda legge sulla finanza regionale.

Il deputato Galloni ritiene che tutta la legge n. 249 deve considerarsi superata con la istituzione delle regioni, e che solo attraverso una valutazione globale delle soluzioni definitive che si vogliono dare ai problemi della riforma dell'amministrazione dello Stato, in connessione con la definizione delle funzioni regionali, si può consentire la concessione di una delega ampia, quale quella che si richiede al Parlamento. Se ciò non fosse possibile, non si può che operare lo stralcio, già ampiamente proposto.

Il deputato Ciampaglia dichiara che il suo gruppo è contrario allo stralcio delle sole norme di carriera ed economiche, perché la riforma dell'amministrazione dello Stato va fatta globalmente, ma si dichiara, altresì, contrario alle modifiche all'articolo 16 della legge numero 249 ed alla concessione della delega in materia di azione amministrativa.

Per quanto riguarda le carriere dei dipendenti dello Stato, richiama l'attenzione sulla opportunità di fondere le carriere di concetto con quelle direttive, specie per i ruoli delle amministrazioni periferiche.

Il deputato Bosco concorda con il deputato Galloni, osservando che non è possibile operare una riforma dell'amministrazione, senza definire le funzioni amministrative del Governo, i poteri di coordinamento e le strutture della Presidenza del Consiglio.

Il deputato Ianniello concorda con il deputato Galloni e si dichiara favorevole alle proposte di stralcio avanzate.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,50.

## AFFARI INTERNI (II)

### IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 29 APRILE 1970, ORE 9,55. — *Presidenza del Presidente* CORONA. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, Tedeschi.

#### Disegno e proposta di legge:

Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili (*Parere della V Commissione*) (2190);

Andreotti ed altri: Nuove norme in materia di trattamento pensionistico in favore dei non vedenti (*Parere della V Commissione*) (979).

Il Presidente Corona illustra, in qualità di relatore, i due provvedimenti sottolineando la viva attesa della categoria.

Fa presente di aver predisposto e inviato a tutti i colleghi una serie di emendamenti al disegno di legge, intesi ad ampliare la portata delle provvidenze economiche (anche con la modifica dei parametri dello stato di bisogno) ed a realizzare un nuovo assetto del settore. Essi sono il frutto di una intensa ed ampia consultazione da lui effettuata con il Ministero dell'interno, con rappresentanti della categoria, con i gruppi politici.

Confermando l'aumento delle pensioni da lire 18 mila a lire 32 mila mensili per i ciechi assoluti e da lire 14 mila a lire 18 mila per coloro che abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, il Presidente, chiarisce che un gruppo di emendamenti è volto a rimuovere dal testo del disegno di legge alcune condizioni restrittive della concessione dei benefici (concessione della pensione con riguardo alle sole condizioni economiche dell'interessato e non del coniuge o nucleo familiare di cui fa parte; nessuna li-

mitazione all'ammontare della pensione per i ciechi che fruiscono di altri trattamenti).

Con un altro gruppo di emendamenti propone di affidare le funzioni oggi esercitate dall'Opera nazionale per i ciechi civili al Ministero dell'interno che si avvarrà dei Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica.

Osserva che in tal modo si realizza un decentramento amministrativo a livello provinciale che consentirà uno snellimento del servizio ed un più rapido esame delle domande con tutto vantaggio per gli assistiti.

Altri emendamenti propongono infine norme di carattere transitorio per il trasferimento delle funzioni, dei beni e del personale dell'Opera nazionale ciechi civili.

Conclude invitando i colleghi ad esprimere il loro giudizio sugli emendamenti proposti.

Intervenendo nella discussione generale, il deputato Jacazzi si dichiara sostanzialmente d'accordo sul testo degli emendamenti, osservando che in essi sono recepite molte delle richieste da anni invano avanzate dalla sua parte. Motivo di soddisfazione è poi che vengano ora accolte richieste (quali la concessione della 13<sup>a</sup> mensilità, la modifica dei parametri dello stato di bisogno, l'aumento delle pensioni) che qualche mese fa, in sede di discussione del bilancio di previsione 1970, avevano formato oggetto di ordini del giorno di colleghi del suo gruppo e che il Governo non aveva accolti.

Si dichiara d'accordo anche sulla proposta di soppressione dell'Opera nazionale ciechi civili già avanzata dalla sua parte in sede di discussione del bilancio 1969 e prospettata nelle relazioni della Corte dei conti.

Conclude esprimendosi favorevolmente sul complesso delle norme proposte dal Presidente, con riserva di presentare emendamenti e formulare alcune osservazioni marginali in sede di esame degli articoli.

Il deputato Minasi dopo aver rilevato che il grado di solidarietà che si manifesta verso la categoria dei ciechi indica la misura della civiltà di un popolo, si dichiara favorevole al complesso degli emendamenti presentati dal Presidente, di cui apprezza il lodevole sforzo per giungere ad una soluzione soddisfacente. Rinvia in sede di esame dei singoli articoli la espressione di alcune riserve.

Il deputato Mattarelli porta la adesione del gruppo democristiano al nuovo testo del provvedimento, alla cui definizione si è pervenuti, come ha ricordato il Presidente, anche per la più ampia disponibilità della sua parte.

Il deputato Foschi dichiara che per non deludere ulteriormente le attese della categoria darà il suo voto favorevole al provvedimento che viene proposto dal Presidente, anche se personalmente è dell'opinione che è ora che il riordinamento del settore sia inquadrato in una prospettiva di riforma generale dell'assistenza.

Il deputato Miotti Carli Amalia esprime il suo consenso sulla proposta di abolizione dell'articolo 2 del disegno di legge (che pone limitazioni all'ammontare delle pensioni) che pone limitazioni all'ammontare degli assegni, e sulla proposta di modifica dei parametri dello stato di bisogno.

Il deputato Zamberletti condivide le considerazioni per una riforma organica del settore dell'assistenza, ma osserva che queste considerazioni non debbono prevalere nel caso specifico sì da impedire immediate provvidenze per una categoria debole e bisognosa di aiuto.

Conclusa la discussione generale, il Presidente ringrazia i vari oratori per il giudizio sostanzialmente positivo espresso sugli emendamenti. Aggiunge che è sensibile all'argomentazione addotta dall'onorevole Foschi, ma per l'immediato egli si è ispirato ad una soluzione che ricalca quella vigente per gli invalidi civili ed è prospettata per i sordomuti. Il Sottosegretario per l'interno, senatore Tedeschi, prende atto con soddisfazione della larga convergenza di consensi sulle proposte del Presidente. Ritiene tuttavia che alcuni emendamenti debbano essere vagliati dalla Commissione bilancio. Si riferisce in particolare modo alla proposta di soppressione dell'articolo 2 del disegno di legge, per la quale ha la massima sensibilità.

Scelto come testo base della discussione il disegno di legge, la Commissione passa quindi all'esame degli articoli:

L'articolo 1, che prevede l'aumento delle pensioni è approvato nel testo del disegno di legge, dopo che sono stati respinti (con una dichiarazione di astensione del deputato Minasi): un emendamento Jacazzi inteso ad elevare ulteriormente l'importo delle pensioni rispettivamente a 35 e a 25 mila lire; ed un emendamento Jacazzi ed altri inteso ad abbassare a 15 l'età per l'attribuzione della pensione di cui all'articolo 1.

È poi respinto un articolo aggiuntivo proposto dal deputato Jacazzi ed altri inteso a proporre che la pensione non reversibile di cui all'articolo 1 nella misura rispettiva di 18 e 14 mila lire spetta anche ai minori ciechi e parzialmente ciechi purché conviventi o a carico delle rispettive famiglie.

È oggetto di ampia partecipazione l'esame di un altro articolo aggiuntivo proposto dal deputato Jacazzi ed altri con il quale s'intende agganciare annualmente la revisione del *quantum* delle pensioni alle variazioni del costo della vita in analogia alla disposizione di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Intervengono nella discussione il deputato Maulini, il quale osserva che la richiesta si inserisce nel quadro di una rivendicazione generale di tutti i pensionati; il deputato Minasi, il quale si dichiara d'accordo sull'emendamento; il deputato Malfatti Francesco il quale sottolinea la tempestività di un simile congegno di perequazione delle pensioni rispetto al più tardivo provvedimento legislativo; i deputati Foschi, Mattarelli ed il Presidente i quali pur riconoscendo la validità del principio, osservano che il problema richiede una soluzione globale valevole per tutte le categorie di assistiti. Al termine della discussione l'articolo aggiuntivo, posto in votazione, è respinto.

La Commissione quindi esprime ad unanimità orientamento favorevole alla proposta di soppressione dell'articolo 2 e all'approvazione con modifiche dell'articolo 3.

Sono poi approvati con una modifica formale gli articoli 4 e 5.

Con riserva di sentire il parere della Commissione bilancio, la Commissione, dopo illustrazione da parte del Presidente della sua proposta che recepisce la sostanza dell'articolo 4 della proposta di legge Andreotti (979), esprime ad unanimità orientamento favorevole alla soppressione (agli articoli 6, 7 ed 8) del riferimento al coniuge per quanto riguarda l'iscrizione nei ruoli dell'imposta complementare sui redditi.

Analogo orientamento è espresso sulla proposta di soppressione dell'articolo 9.

Sono quindi approvati con modifiche gli articoli 10 e 11.

Con riserva di sentire le competenti Commissioni, la Commissione infine approva in linea di massima gli articoli aggiuntivi proposti dal Presidente relativi al decentramento del sistema di erogazione, alla istituzione e composizione delle commissioni provinciali sanitarie, alle commissioni regionali sanitarie, alla durata del mandato delle commissioni stesse, alla presentazione delle domande, al rilascio dei certificati da parte degli uffici distrettuali delle imposte, alle modalità di erogazione dei fondi, alla decorrenza dei benefici, alla scadenza delle rate, agli accertamenti sulla permanenza dei requisiti, alla soppressione dell'Opera nazionale ciechi civili

e conseguente trasferimento del personale, alla destinazione dei fondi attualmente a disposizione dell'Opera, alla copertura della spesa (nuovo testo articolo 12) e alle tabelle allegate A, B, C, D, E.

Il seguito della discussione riguardante l'articolo 13 nel nuovo testo proposto dal Presidente è rinviato alla prossima seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13.

## GIUSTIZIA (IV)

### IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 29 APRILE 1970, ORE 9,50. — *Presidenza del Presidente* BUCALOSI. — Interviene il Ministro di grazia e giustizia, Reale.

#### Proposta di legge:

Castelli e Martini Maria Eletta: Costituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui problemi della famiglia (1857).

Il relatore Castelli illustra la portata del provvedimento che da più parti è stato considerato rivolto a ritardare l'*iter* di altri progetti, segnatamente delle proposte di legge sui casi di scioglimento del matrimonio e di riforma del diritto di famiglia.

Le recenti vicende parlamentari hanno invece dimostrato l'infondatezza di quei sospetti. La proposta di legge in esame è infatti originata da esigenze di più vasto respiro, ed in primo luogo dalla attuale carenza di dati statistici rispondenti alla effettiva realtà delle situazioni familiari.

Ma non soltanto rilevazioni di carattere statistico si rende necessario effettuare al fine di impostare le prime linee di una organica politica della famiglia. Occorre altresì, come è precisato nell'articolo 2 della proposta di legge, indicare direttive per la creazione di un servizio sociale adeguato ai bisogni specifici della famiglia, accertare la reale portata degli interventi pubblici e privati attualmente svolti nel campo dell'assistenza all'infanzia, valutare la possibilità di armonizzare orari di lavoro scolastici con le esigenze di famiglia, accertare le carenze della legge sugli assegni familiari.

Il provvedimento non intende dunque porre nuovamente in discussione la materia attualmente all'esame del Comitato ristretto per la riforma del diritto di famiglia, bensì mira a preparare una serie organica di interventi a favore della famiglia, che non possono

rimanere confinati nell'ambito del codice civile, e vanno condotti fuori della sfera emozionale di dibattiti caratterizzati da una contingente urgenza politica.

Il deputato Guidi nutre alcune forti perplessità circa l'inesistenza del pericolo che dall'inchiesta in esame derivi un ritardo all'approvazione di altri importanti progetti legislativi. Poiché, peraltro, i temi enunciati sono assai vasti, appare a suo avviso necessario acquisire in via preliminare il parere della Commissione istruzione e della Commissione lavoro, sulla base dei quali si potrà maturare un più preciso convincimento circa la validità della proposta di legge in esame.

Il deputato Leonetto Amadei sottolinea la sua preoccupazione in ordine all'eventualità che un'inchiesta parlamentare sulla famiglia possa bloccare l'*iter* delle proposte di legge di riforma del diritto di famiglia, riforma che a suo avviso va attuata con urgenza.

Il relatore Castelli concorda in ordine alla opportunità di acquisire il parere della Commissione istruzione e della Commissione lavoro. Ritiene altresì che le perplessità manifestate dai deputati Guidi e Leonetto Amadei potranno essere superate non appena il Comitato ristretto nominato per l'esame della riforma del diritto di famiglia avrà realizzato una prima serie di risultati concreti.

Il Presidente avverte che solleciterà il parere della Commissione lavoro e richiederà quello della Commissione istruzione. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### Proposte di legge:

**Alessi:** Modifica agli articoli 99 e 100 del codice penale sulla « recidiva » (192);

**Cacciatore ed altri:** Modificazione degli articoli 99 e 106 del codice penale, concernenti l'istituto della recidiva (746).

Il deputato Alessi domanda se il ministro Reale sia in grado di sciogliere la riserva formulata nella precedente seduta circa la richiesta di trasferimento in sede legislativa.

Il ministro Reale avverte che nella seduta di domani la Commissione giustizia del Senato dovrebbe esaminare anche il tema della recidiva, e decidere eventualmente se stralciarlo dal contesto della riforma novellistica del codice penale, in modo da venire incontro alle esigenze espresse dalla Commissione giustizia della Camera.

Il relatore Musotto ritiene che l'istituto della recidiva non possa considerarsi avulso

da una più generale riforma del codice penale, e in particolare dalla concezione che si assume circa la funzione della pena.

Il deputato Guidi ritiene opportuno attendere di conoscere le conclusioni cui perverrà la II Commissione del Senato nella seduta di domani prima di prendere una decisione circa l'*iter* delle proposte di legge Alessi e Cacciatore.

Il deputato Alessi sottolinea che il disegno di legge all'esame del Senato riproduce l'impostazione della sua proposta di legge. Richiama altresì l'attenzione del ministro Reale sulla urgenza e gravità del problema.

Il deputato Vassalli afferma che se il Senato deciderà di stralciare il tema della recidiva dal contesto della riforma del codice, allora si potrà impostare diversamente il problema; altrimenti il dibattito sulle proposte di legge in esame dovrà comunque proseguire.

I deputati Granzotto e Alessi concordano.

Il Presidente rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

In fine di seduta il deputato Guidi chiede che il Ministro di grazia e giustizia riferisca non appena possibile sull'atteggiamento del Governo in ordine ai problemi della riforma dei codici e dell'ordinamento giudiziario, dell'amnistia e del condono.

Il Ministro Reale si dichiara pronto a rispondere ad alcune di queste richieste.

Premette di aver constatato come il lavoro legislativo non sia equamente ripartito tra le due Commissioni giustizia della Camera e del Senato, dato che la prima ha attualmente al suo esame un solo problema di grande rilievo - e cioè la riforma del diritto di famiglia - mentre l'altra Commissione è congestionata da una serie di grosse riforme. Auspica pertanto che in un incontro tra i Presidenti delle due Commissioni si possa rinvenire una soddisfacente soluzione per questo problema di redistribuzione dei progetti di legge.

Afferma che, quanto prima, verrà presentato dal Governo un disegno di legge di riforma delle norme penali concernenti i diritti di libertà.

Il contenuto del provvedimento di delega per l'amnistia sarà reso noto tra qualche giorno. Egli si adopererà affinché questo disegno di legge sia presentato alla Camera. Quanto alla riforma dell'ordinamento giudiziario, oltre alle indicazioni che si rinven- gono nella relazione ministeriale sullo stato della giustizia, stampata e distribuita in que-

sti giorni, potrà fornire maggiori chiarimenti tra qualche settimana.

Il deputato Vassalli ringrazia il Ministro Reale per la prontezza con cui ha risposto ai quesiti rivoltigli, e sottolinea l'esigenza di una redistribuzione del lavoro legislativo.

Il deputato Guidi ringrazia il ministro per le precisazioni che ha fornito alla Commissione e si riserva di richiedere ulteriori chiarimenti sui problemi che ancora restano da illustrare, specialmente in ordine alla riforma dell'ordinamento giudiziario.

Il Presidente rileva che l'esigenza di redistribuire il lavoro legislativo tra Camera e Senato era già stata sollevata, ma non fu possibile trovare una soluzione dato che per gran parte dei principali disegni di legge concernenti la giustizia era già iniziato l'esame da parte della II Commissione del Senato.

In questo quadro insiste, a nome della Commissione, affinché il Governo presenti alla Camera il disegno di legge concernente i reati di opinione.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,5.

#### IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 29 APRILE 1970, ORE 11,5. — *Presidenza del Presidente BUCALOSSI.* — Interviene il Ministro di grazia e giustizia Reale e il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Pennacchini.

##### Proposte di legge:

**Bodrato ed altri:** Disposizione sulla nomina ad aggiunto giudiziario (931);

**Cervone e Lettieri:** Disposizioni sulla nomina ad aggiunto giudiziario (1067).

Proseguendosi nella discussione generale, il deputato Vassalli afferma che le perplessità destate dai progetti di legge in discussione che prevedono l'eliminazione di una prova d'esame devono essere superate alla luce della transitorietà della disciplina proposta e della gravissima situazione attuale; vi sono infatti carenze nell'organico della magistratura per centinaia di posti.

Ritiene tuttavia opportuno modificare le due proposte di legge, nel senso di allungare il periodo minimo di esercizio delle funzioni giudiziarie per l'accesso alla qualifica di aggiunto, eventualmente prevedendo il passaggio a tale qualifica decorsi tre anni, anziché due, dall'ingresso in magistratura.

Il deputato Guidi esprime il consenso del gruppo comunista all'abolizione dell'esame per aggiunto giudiziario. Fa presente la necessità di non attribuire eccessivi poteri di valutazione al Consiglio giudiziario, in vista del conflitto che in varie sedi contrappone le aziende e le giovani leve della magistratura.

Chiusa la discussione generale, il relatore Valiante fa presente che il disegno di legge sul reclutamento dei magistrati ristrutturerà questa materia stabilendo che ad un triennio di preparazione teorico-pratica faccia seguito un esame particolarmente approfondito, superato il quale si consegua uno *status* pieno, con immediato conferimento di funzioni giudicanti.

In questo quadro non vi è posto né per lo esame né per la qualifica di aggiunto.

Le proposte di legge in discussione mirano ad evitare che, in attesa della suddetta riforma, si protragga una grave situazione; da una parte ci sono settecento « vuoti » nell'organico della magistratura, dall'altra vi è la impossibilità per gli uditori di esercitare le funzioni giudicanti e contemporaneamente prepararsi all'esame per aggiunto.

Ritiene opportuno che si fissi il limite minimo di un anno di esercizio delle funzioni, e non di dieci mesi, quale requisito per l'accesso alla qualifica di aggiunto. Il problema comunque va approfondito in sede di esame degli articoli.

Propone infine che sia adottato come testo base la proposta di legge Bodrato n. 931.

Il Ministro Reale rileva che nella discussione generale sono riecheggiate le stesse perplessità di ordine generale che egli nutre. Accetta tuttavia il provvedimento nella sua sostanza, che investe carattere transitorio in attesa di una riforma del sistema di reclutamento dei magistrati impostata su una severa selezione iniziale. A questo ordine di idee si ispira una serie di emendamenti che presenterà con riferimento alla proposta di legge Bodrato.

Il deputato Manco invita il Governo a richiedere al Consiglio superiore della magistratura un parere sulla proposta di legge Bodrato.

La Commissione adotta come testo base per l'esame degli articoli la proposta di legge Bodrato n. 931. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,45.



## BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V)

### IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 29 APRILE 1970, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente FABBRI.* — Intervengono, per il Governo, i Sottosegretari di Stato per le finanze, Attaguile; e per il tesoro, Cattani.

#### Disegno di legge:

Integrazione dell'articolo 6 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, nonché dell'articolo 3 della legge 9 agosto 1954, n. 649 (*Parere alla IX Commissione, competente in sede legislativa*) (2089).

Il Presidente Fabbri torna ad illustrare il disegno di legge e ricorda che il Comitato pareri, preoccupato della insufficienza dei fondi già stanziati in bilancio per la concessione di contributi nel finanziamento di opere pubbliche di interesse degli enti locali, ha manifestato contrario avviso sul provvedimento, che successivamente è stato rimesso alla competenza della Commissione in sede plenaria ai termini del secondo comma dell'articolo 30 del regolamento. Il Presidente, pur concordando sull'estrema esiguità degli stanziamenti al riguardo iscritti in bilancio (che potrebbero anche mettere in forse la possibilità di finanziare le ulteriori opere ammesse a contributo con l'iniziativa legislativa in esame), ritiene che la Commissione ben potrebbe esprimere consenso con il progetto di legge entro il limite di spesa già autorizzato dall'articolo 63 della legge di approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario in corso e, al tempo stesso, rappresentare al Governo la assoluta necessità di addvenire ad una tempestiva e congrua integrazione dei limiti di spesa per il concorso statale nella costruzione e nell'ampliamento degli edifici per sedi municipali, già in sede di predisposizione del bilancio 1971.

Il deputato De Laurentiis dichiara che la sua parte, pur consentendo con il merito del disegno di legge, ritiene di dover mantenere fermo il parere contrario già manifestato in sede di Comitato pareri, proprio perché l'ampliamento della sfera delle opere ammesse a contributo, implicando certamente un ulteriore aggravio finanziario, richiederebbe un aumento degli stanziamenti di bilancio, e quindi, il reperimento di idonea copertura, eventualmente attraverso lo storno di somme da altri capitoli dello stesso stato di previsione del distacco dei lavori pubblici.

Il deputato Boiardi si dichiara anch'egli contrario, ribadendo l'assoluta insufficienza dei fondi per la corresponsione dei contributi di che trattasi a finanziare l'ulteriore spesa, evidentemente non conteggiata in sede di predisposizione delle previsioni del bilancio in corso.

Il deputato Tarabini richiama alla validità e alla legittimità della motivazione del parere contrario deliberato dal Comitato pareri per l'insufficienza degli attuali stanziamenti di bilancio a fronteggiare l'onere non previsto (né prevedibile) al momento della determinazione del *quantum* delle autorizzazioni di spesa contemplate dall'articolo 63 della legge di approvazione del bilancio 1970. Aggiunge che, qualora la Commissione manifestasse consenso sul disegno di legge nella sua attuale formulazione (priva, cioè, di qualsiasi disposizione intesa ad operare una integrazione dei richiamati stanziamenti di bilancio e della correlativa indicazione di copertura), la futura legge potrebbe risultare inoperante proprio perché i fondi sono ormai esauriti in quanto impegnati sulla base di precedenti richieste di contributi da parte degli enti locali; ovvero il Parlamento potrebbe trovarsi di fronte ad una richiesta di ampliamento dell'autorizzazione di spesa ex-articolo 63 della legge di bilancio, avanzata dal Governo in sede di presentazione della nota di variazioni per l'esercizio in corso, giustificata dalla necessità di corrispondere, in maniera adeguata, alle ulteriori richieste di ammissione a contributo, pervenute a seguito dell'approvazione del provvedimento in esame. Per questi motivi, ritiene che la Commissione non possa che confermare il parere contrario deliberato dal Comitato pareri.

Interviene, quindi, il deputato Ciccardini, il quale chiarisce ulteriormente la portata e le finalità del progetto di legge governativo, che, a suo avviso, non implica maggiori spese a carico del bilancio dello Stato, poiché si limita ad ampliare ed integrare il concetto di « sede municipale », includendovi anche i locali destinati ad iniziative culturali e comunitarie.

Il deputato Gastone ritiene che la Commissione bilancio potrebbe manifestare consenso sull'iniziativa legislativa solo a condizione che risultino contestualmente integrati i fondi destinati in bilancio alla concessione di contributi per la costruzione e l'ampliamento di edifici destinati a sedi municipali.

A sua volta, il Sottosegretario Cattani, mentre assicura che nessun aggravio deriverà al bilancio dello Stato dall'attuazione del di-

segno di legge, precisa come quest'ultimo sia semplicemente inteso a conferire una più ampia discrezionalità al dicastero dei lavori pubblici nell'esame delle domande di opere di competenza degli enti locali da ammettere a contributo statale, ai sensi della legge n. 184 del 1953. Pur concordando sull'assoluta esigenza di integrare, per il futuro, le dotazioni di bilancio destinate alla erogazione di contributi a favore di opere di interesse degli enti locali, conclude invitando la Commissione a manifestare consenso con l'iniziativa legislativa in esame.

Dopo interventi dei deputati Barbi e Mussa Ivaldi (entrambi favorevoli), la Commissione delibera, a maggioranza, di esprimere parere favorevole sul disegno di legge entro il limite di impegno di 90 milioni, stabilito per l'anno finanziario in corso dalla lettera e), n. 2 dell'articolo 63 della legge di approvazione del bilancio di previsione 1970, per la costruzione e l'ampliamento di edifici per sedi municipali, nonché per la costruzione, sistemazione e restauro degli archivi di Stato. Con l'occasione, la Commissione, preso atto della esiguità e della conseguente assoluta insufficienza degli stanziamenti di bilancio a tal fine predisposti, ritiene opportuno rappresentare al Governo la necessità di procedere, già in sede di impostazione del bilancio di previsione dello Stato per il prossimo esercizio finanziario, ad una adeguata e congrua integrazione degli stanziamenti medesimi.

#### **Disegno di legge:**

**Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria (Parere alla VI Commissione) (1639).**

La Commissione prosegue e conclude l'esame del disegno di legge per il parere da rendere alla Commissione finanze e tesoro.

Prendendo la parola, il deputato Gastone osserva come sia innanzitutto contestabile l'affermazione del Governo che la riforma proposta incontri il favore della pubblica opinione, poiché invece i sindacati da un lato e gli enti locali dall'altro hanno avanzato una serie di riserve su aspetti basilari del progetto governativo. Nel momento in cui i lavoratori vanno sempre più prendendo coscienza della esosità del prelievo fiscale sui salari e si accentuano le esigenze di autonomia degli enti locali, il disegno di legge in esame delinea un sistema tributario che non elimina le sperequazioni esistenti e conserva integre le sue antiquate strutture.

Si consideri per esempio il problema del rapporto tra imposte dirette e indirette. Dall'unità ad oggi questo rapporto è andato peggiorando: si è passati da una media del 50 per cento circa a favore delle imposte dirette alla media attuale del 28,8 per cento, contro il 71,2 per cento di imposte indirette. Ebbene, il disegno di legge non introduce nessun miglioramento a questo riguardo, ma mantiene l'attuale rapporto che è da considerarsi assurdo ed incostituzionale, oltre che contrario agli interessi popolari.

Sul piano poi del livello delle aliquote, c'è da dire che il nuovo sistema tende ad aumentare l'imposizione sui redditi di lavoro subordinato e sugli scaglioni più bassi di reddito. Le massime riduzioni delle aliquote riguardano infatti i redditi di puro capitale, mentre si conta, per assicurare un livello del gettito pari a quello attuale, sull'allargamento dell'imponibile dei redditi di lavoro. Indicativa a questo proposito è l'inclusione nell'imponibile dei redditi dei pensionati della previdenza sociale. Come pure è indicativa dell'impostazione classista della riforma l'affermata impossibilità di rinvenire la copertura per un'immediata esenzione dei redditi di lavoro dal pagamento dell'imposta di ricchezza mobile, mentre nessuna difficoltà si prospetta per l'esenzione dei redditi da investimento.

Dopo aver accennato al modo difettoso con cui i problemi relativi all'accertamento, al contenzioso tributario, alle sanzioni contro gli evasori fiscali, sono affrontati nel disegno di legge, esprime gravi riserve sul modo in cui il progetto affronta il problema dei rapporti tra lo Stato e gli enti locali. Traspare infatti a suo avviso dal testo del disegno di legge il tentativo scoperto di annullare l'autonomia tributaria degli enti locali sia perché scompaiono una serie di imposte nell'accertamento delle quali i comuni godevano di ampia discrezionalità, sia perché anche rispetto alle imposte che rimangono la partecipazione degli enti locali all'accertamento è ridotta in limiti ristrettissimi. Ciò è tanto più criticabile quando si consideri che per molte di queste imposte l'accertamento è condotto dai comuni con risultati migliori di quelli ottenibili dallo Stato dato l'interesse diretto che i comuni hanno alla percezione di tali tributi.

Per tutti questi motivi e per altri sui quali non si sofferma in quanto già illustrati da colleghi della sua parte (come la incostituzionalità dell'articolo 16) si dichiara non favorevole al progetto in esame, riservandosi di

presentare un articolato parere contrario su di esso.

Il Presidente Fabbri ricorda di aver avuto già occasione di richiamare i requisiti essenziali cui avrebbe dovuto uniformarsi una riforma del sistema tributario del nostro paese, cioè: progressività, chiarezza, flessibilità, coordinamento tra finanza centrale e locale. Il progetto in esame si sforza certamente di soddisfare molti di questi requisiti, anche se nei suoi confronti si possono avanzare una serie di riserve. Per esempio non v'è dubbio che il progetto leda sensibilmente l'autonomia degli enti locali. È vero che l'azione degli enti locali in materia tributaria ha dato luogo a sperequazioni ed è anche vero che il sistema attuale presenta numerosi inconvenienti dal punto di vista della produttività. La riforma mira a superare tali sperequazioni ed inconvenienti, ma lo fa sacrificando l'autonomia locale; mentre un miglior temperamento nelle esigenze in gioco si sarebbe potuto ottenere adottando una diversa impostazione, per esempio affidando l'accertamento ad una commissione mista composta anche con rappresentanti degli enti locali.

Anche per quanto riguarda il rapporto tra imposte dirette ed indirette ed il peggioramento che in questo rapporto si è andato verificando è da prevedere che il sistema proposto non modificherà in modo sostanziale la proporzione attuale.

Queste riserve non tolgono tuttavia che la riforma presenti una serie di aspetti positivi. Innanzitutto si arriva ad una grossa semplificazione del sistema tributario. Il sistema attuale ha dato prova di essere assai poco produttivo e, se non è pensabile di poter eliminare dall'oggi al domani la complessa imbricatura esistente, è però importante cominciare ad introdurre una serie di miglioramenti capaci di aumentare la funzionalità complessiva della macchina tributaria.

Concludendo, quindi, sulla base delle suddette considerazioni per l'espressione di un parere sostanzialmente favorevole, sottolinea l'opportunità di approfittare della riforma per procedere alla revisione ed alla predisposizione di un unico testo di tutte le numerose norme, disperse in molti provvedimenti legislativi, riguardanti le agevolazioni e le esenzioni fiscali.

Il relatore Tarabini, replicando agli intervenuti, ribadisce che, a suo avviso, il progetto in esame merita ampi consensi in quanto non si può non consentire sulle sue finalità ed anche sulla strumentazione che esso predispone.

Già la semplificazione delle strutture tributarie, che con tale progetto si raggiunge, è un dato altamente positivo; come pure altamente positivo è che si intenda realizzare un sistema in grado di dar conto della effettiva capacità contributiva dei cittadini. Certo la riforma non poteva coprire tutti i settori ed affrontare tutte le implicazioni conseguenti alla modifica del regime fiscale (si pensi agli effetti sulla politica della spesa pubblica, per esempio). Tuttavia molte critiche possono essere ridimensionate prospettando i problemi con spirito realistico. Il problema del livello delle aliquote, per esempio, non può essere affrontato prescindendo dalla considerazione dell'impiego delle somme ricavate, in una realtà come quella italiana in cui gli investimenti sono, per larga parte, privati, mentre le somme che passano per il bilancio dello Stato vengono in ampia misura destinate al consumo.

Quanto al problema della discriminazione dei redditi, non vi è dubbio che una differenziazione tra redditi di capitale e redditi di lavoro sia necessaria; non ha invece nessuna giustificazione a suo avviso la discriminazione tra redditi di lavoro dipendente e redditi di lavoro indipendente. Sul piano poi del riordinamento dell'amministrazione tributaria sarebbe stato forse opportuno giungere a configurare un'organizzazione unitaria per l'accertamento contemporaneo delle imposte dirette ed indirette. Infine, per quanto riguarda le procedure di accertamento e il contenzioso tributario, tiene a ribadire che l'accertamento centralizzato è l'unico sistema valido e l'unico in grado di evitare duplicazioni improduttive e costose, il che non vuol dire disconoscere l'esigenza di una partecipazione degli enti locali al contenzioso tributario oggi completamente in mano allo Stato, nonché l'esigenza di un adeguamento della finanza locale ai compiti legislativamente attribuiti agli enti locali. Con queste osservazioni conclude dichiarandosi favorevole al disegno di legge in esame.

Il Sottosegretario Attaguile ribadisce ancora una volta l'impegno del Governo per la riforma in questione e manifesta la propria gratitudine agli intervenuti per il contributo che con le loro osservazioni hanno inteso arrecare ai fini di un miglioramento del disegno di legge in discussione.

La Commissione delibera, quindi a maggioranza, di conferire mandato al relatore Tarabini di stendere il parere favorevole sul disegno di legge sulla base delle osservazioni e delle considerazioni emerse nel corso del dibattito.

Il deputato Gastone presenta, anche a nome dei deputati Barca e Colajanni, un articolato parere di minoranza, contrario all'approvazione del disegno di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,05.

## FINANZE E TESORO (VI)

### IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 29 APRILE 1970, ORE 9,50. — *Presidenza del Presidente VICENTINI.* — Intervengono il Ministro delle finanze, Preti, ed il Sottosegretario di Stato per le finanze, Macchiavelli.

#### Disegno di legge:

Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria (1639).

La Commissione passa all'esame degli articoli accantonando l'articolo 1.

Sull'articolo 2 interviene il deputato Raffaelli che approfondisce le critiche della sua parte all'edificio dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, sollevando il problema della tassazione delle indennità di quiescenza, criticando la strutturazione delle detrazioni e la assenza di un tetto per le medesime, le mancate distinzioni all'interno della categoria del lavoro dipendente, il sistema delle aliquote e degli scaglioni, l'indeterminatezza delle detrazioni d'onori di cui al punto 5, lamentando, infine, che non siano stati forniti alla Commissione i dati in base ai quali il Governo ha calcolato le cifre delle tabelle presentate alla Camera.

Il deputato Serrentino si sofferma sui problemi relativi alla franchigia e al cumulo dei redditi familiari; sottolinea l'importanza di predisporre revisioni periodiche dei valori monetari indicati nel testo; sollecita un perfezionamento del punto 5 ed insiste sulla necessità di evidenziare l'obbligo generalizzato delle denunce.

Dopo interventi dei deputati Azzaro, Santagati e Raffaelli, sulle procedure di discussione, il deputato Colombo Vittorino chiede che il Governo precisi quale gettito pensi di ricavare dalla normativa predisposta dall'articolo 2, onde i deputati siano messi in condizione di valutare quantitativamente gli emendamenti; il deputato Azzaro rileva che la copertura delle minori entrate evidenziate da taluni emendamenti deve essere indicata dai proponenti; il relatore Bima suggerisce di spostare

al punto 5, precisandole, le norme previste al punto b) del punto 8 dell'articolo 2.

Dopo breve replica del Sottosegretario Macchiavelli che manifesta la massima disponibilità del Governo al dialogo sugli emendamenti preannunciati, si passa allo svolgimento degli emendamenti.

Il deputato Santagati illustra gli emendamenti della sua parte all'articolo 2 relativi: ai redditi prodotti all'estero; alla materia del cumulo dei redditi familiari, al computo delle sopravvenienze passive e delle minusvalenze, al computo degli oneri personali del soggetto, al *quantum* delle detrazioni.

Il deputato Serrentino illustra gli emendamenti della sua parte relativi al cumulo dei redditi familiari e quelli relativi al trattamento fiscale degli interessi sulle indennità di assicurazione e capitalizzazione, dichiara di considerare svolti in discussione generale gli altri emendamenti liberali all'articolo 2.

Il deputato Cirillo illustra taluni emendamenti di parte comunista, di cui è primo firmatario, relativi al trattamento fiscale delle cooperative e dei loro soci ed ai problemi relativi al credito d'imposta. Sul problema del trattamento fiscale delle cooperative, oggetto degli emendamenti Cirillo, si apre una discussione cui partecipano i deputati Azzaro, Raffaelli, De Ponti, Silvestri e Vespignani.

Il Presidente Vicentini rinvia quindi a domani alle 9,30 il seguito dell'illustrazione degli emendamenti all'articolo 2.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,20.

## DIFESA (VII)

### IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 29 APRILE 1970, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente MATTARELLA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato alla difesa, Lattanzio.

#### Disegno di legge:

Rivalutazione dei compensi per alloggi forniti dai comuni alle truppe di passaggio o in precaria residenza (*Modificato dal Senato*) (1513-B).

Su proposta del relatore Caiati la Commissione approva la modifica introdotta dal Senato nel testo dell'articolo 4 concernente il riferimento al 1970 anziché al 1969 della copertura finanziaria.

In fine di seduta il disegno di legge è votato a scrutinio segreto ed approvato.

**Disegno di legge:**

**Riordinamento dei ruoli dei sottufficiali in servizio permanente dell'aeronautica militare (2325).**

Il relatore de Stasio illustra il provvedimento con il quale si provvede a definire, in armonia con le nuove esigenze funzionali, la situazione organica dei sottufficiali dell'aeronautica militare. Conclude raccomandando la approvazione del disegno di legge.

Il deputato Fasoli pur dichiarandosi in linea di principio favorevole al provvedimento, lamenta che il Governo tenga costantemente la Commissione all'oscuro degli studi compiuti in occasione della predisposizione dei disegni di legge più importanti. Chiede pertanto a nome del suo gruppo un breve rinvio per approfondire l'esame del provvedimento, alla luce dei dati esposti dal relatore.

I deputati Caiati e Buffone si dichiarano disponibili ad un rinvio purché esso non pregiudichi una sollecita approvazione del provvedimento.

Il sottosegretario Lattanzio si rimette alla Commissione pur sottolineando l'urgenza dei problemi ai quali il disegno di legge offre una soluzione.

La Commissione, quindi, delibera un breve rinvio della discussione.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,35.

**IN SEDE REFERENTE**

MERCOLEDÌ 29 APRILE 1970, ORE 10,35. — *Presidenza del Presidente MATTARELLA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Lattanzio.

**Proposte di legge:**

**Laforgia ed altri: Avanzamento dei tenenti colonnelli del ruolo speciale unico (991);**

**Simonacci: Modifica alle leggi 16 novembre 1962, n. 1622, e 2 marzo 1963, n. 308, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'esercito, per quanto riguarda l'avanzamento dei tenenti colonnelli del ruolo speciale unico (RSU) delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio (1299);**

**Fornale ed altri: Modificazioni alla tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (2139).**

Il relatore Buffone illustra i provvedimenti dichiarandosi favorevole al testo della proposta n. 2139 e proponendo il loro trasferimento alla sede legislativa.

Dopo che il deputato D'Alessio si è dichiarato per il momento contrario alla proposta del relatore, la Commissione su proposta del Presidente Mattarella delibera la nomina di un Comitato ristretto per il prosieguo dell'esame dei provvedimenti.

In fine di seduta i deputati D'Auria e Buffone chiedono che il Governo riferisca in Commissione sulle iniziative intraprese in merito alla soluzione del problema delle concessioni dei benefici agli ex combattenti.

Il Presidente prende atto di tali richieste.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

**ISTRUZIONE (VIII)**

**IN SEDE REFERENTE**

MERCOLEDÌ 29 APRILE 1970, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente ROMANATO.* — Intervengono il Ministro della pubblica istruzione Misasi ed il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Rosati.

Il deputato Nicosia, prendendo la parola sul processo verbale della seduta precedente, ne chiede una rettifica tendente a stabilire che l'articolo 44 del Regolamento era stato citato per primo dal Presidente Sanna e non, come invece si afferma nel verbale, da lui stesso. La citazione di tale disposizione da parte del Presidente della seduta Sanna era infatti derivata dalla sua richiesta tendente ad appurare sulla base di quale articolo del Regolamento era stata convocata la seduta della Commissione. Il deputato Sanna riconosce l'esattezza della rettifica richiesta dal deputato Nicosia ricordando tuttavia che nel corso della seduta egli aveva ulteriormente precisato che, essendo in quei giorni la Camera convocata, la convocazione della Commissione doveva in realtà intendersi effettuata non sulla base dell'articolo 44 bensì dell'articolo 38 del Regolamento.

Il Presidente Romanato prende atto della rettifica del processo verbale.

Rivolge quindi un indirizzo di saluto al Ministro della pubblica istruzione Misasi ed ai nuovi componenti della Commissione.

Il Ministro della pubblica istruzione Misasi, dopo aver ringraziato il Presidente ed auspicato, pur nella logica diversità delle singole posizioni, la collaborazione della Commissione nella soluzione dei maggiori problemi della scuola, si dichiara pronto ad esporre alla Commissione le linee che intende seguire

in tema di pubblica istruzione. Tuttavia, per non ritardare l'esame di provvedimenti tanto urgenti ed attesi quali sono quelli iscritti all'ordine del giorno della seduta odierna, propone che la Commissione esamini immediatamente tali problemi, dedicando una o due sedute della prossima settimana alla sua esposizione ed al relativo dibattito.

Il deputato Raicich non si dichiara favorevole al calendario proposto poiché l'importanza dei provvedimenti all'ordine del giorno fa sì che il loro esame debba essere successivo, per non divenire inutile o comunque forzatamente astratto, alle dichiarazioni del Ministro. Propone perciò che tali dichiarazioni vengano effettuate subito onde riprendere in una successiva seduta l'esame sui provvedimenti all'ordine del giorno. Il deputato Nicosia condivide la proposta del deputato Raicich. Il deputato Badaloni Maria, pur riconoscendo la validità in via di principio del rapporto di consequenzialità e di condizionamento tra l'esposizione del Ministro e l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno, ricorda tuttavia l'urgenza di questi ultimi e propone che nella seduta odierna ci si limiti ad una ricognizione dei lavori compiuti in comitato ristretto ed in Commissione sui provvedimenti in questione.

Il deputato Sanna, associandosi alla proposta del deputato Raicich, osserva che la necessità di una preliminare esposizione da parte del Ministro è giustificata anche dal fatto che nell'ultima seduta della Commissione prima della crisi il Governo distribuì un documento ufficioso sul problema dei professori fuori ruolo che contrastava in molti punti con le conclusioni alle quali era giunto sullo stesso problema il comitato ristretto. Tale situazione necessita evidentemente di un chiarimento preliminare rispetto alla ripresa dell'esame di quei provvedimenti.

Il deputato Moro Dino consente con la proposta del deputato Raicich perché è necessario conoscere gli intendimenti del Ministro non soltanto sul problema dei fuori ruolo ma anche su altri, più specifici ma non meno importanti, quali quelli relativi alle scuole di lingua slovena ed agli insegnanti tecnico-pratici.

Il deputato Mitterdorfer ricorda la necessità di approvare rapidamente la proposta di legge n. 560 relativa alla sistemazione del personale insegnante dell'istituto tecnico commerciale con l'insegnamento paritetico (italiano-tedesco) di Ortisei.

Il deputato Spitella sollecita l'iscrizione all'ordine del giorno della proposta di legge

Badaloni Maria sugli istituti d'arte. I deputati Tedeschi e Mattalia si associano alla proposta del deputato Raicich.

Il Ministro della pubblica istruzione Misasi chiarisce che l'esigenza che egli ha avvertito di esporre alla Commissione le proprie idee nei riguardi del mondo della scuola deriva dal desiderio suo personale di trarre dalla discussione in Commissione elementi positivi ed anche critici in ordine alle scelte prioritarie da effettuarsi in materia di pubblica istruzione. Il fatto scolastico è uno dei punti centrali di ogni società civile ed è necessario che tanto il Parlamento quanto il Governo lo considerino e lo rilancino come tale, eliminando per quanto possibile le strozzature oggi esistenti. Bisogna perciò vivacizzare la dialettica dei rapporti del Governo con il Parlamento e con i sindacati sul tema della scuola. È proprio per non perdere tempo sulla strada di fattivi interventi in questo settore che egli ritiene di insistere affinché venga ripreso immediatamente l'esame dei provvedimenti sui fuori ruolo.

Il deputato Giannantoni, premesso che per molti anni le esposizioni programmatiche compiute in Commissione dai vari ministri della pubblica istruzione che si sono succeduti non hanno poi trovato concreta attuazione nella realtà dei fatti, ribadisce tuttavia l'esigenza di una preliminare esposizione da parte del ministro onde evitare che la discussione sui provvedimenti all'ordine del giorno rimanga politicamente sospesa a mezz'aria.

Il Ministro della pubblica istruzione Misasi dichiara che non effettuerà più la propria esposizione data l'affermazione del deputato Giannantoni sulla scarsa credibilità che essa verrebbe ad assumere. Ritenendo più opportuno esaminare i singoli problemi concreti, poiché in tale sede la credibilità delle affermazioni del Governo potrà essere verificata immediatamente, prega la Commissione di passare all'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno. Il Presidente Romanato, non essendovi obiezioni, passa all'ordine del giorno.

#### Proposte di legge:

**Foderaro ed altri:** Immissione nei ruoli della scuola media dei professori « fuori ruolo » (49);

**Pitalis:** Norme per l'immissione in ruolo del personale direttivo, insegnante ed insegnante tecnico-pratico negli istituti professionali di Stato (83);

**Cavaliere:** Norme integrative alle leggi 25 luglio 1966, n. 603, e 20 marzo 1968, n. 327, recanti norme sulla immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (410);

Bronzuto ed altri: Norme per l'assunzione in ruolo degli insegnanti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado (660);

Romanato ed altri: Immissione in ruolo dei professori abilitati e istituzione dei corsi abilitanti (733);

Reale Giuseppe e Meucci: Norme transitorie per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola media (752);

Alessi: Assunzione nei ruoli della scuola media dell'obbligo d'insegnanti in servizio nella scuola primaria e secondaria in particolari condizioni (971);

Pisoni ed altri: Norme per abilitazione, concorso e immissione in ruolo dei docenti nella scuola media (1068);

Riccio: Immissione in ruolo dei professori « fuori ruolo » (1096);

Laforgia ed altri: Immissione in ruolo del personale insegnante degli istituti professionali di Stato (1276);

Bronzuto ed altri: Norme integrative della legge 2 aprile 1968, n. 468, recante norme sulla immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (1293);

Giordano ed altri: Nuove norme per l'abilitazione all'insegnamento e l'immissione in ruolo negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria (1380);

Tantalo ed altri: Immissione nei ruoli degli istituti professionali di Stato del personale direttivo, insegnante e insegnante tecnico-pratico, in possesso di particolari requisiti (1404);

Azimonti ed altri: Interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 468, relativa all'immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (1415);

Pavone ed altri: Immissione degli insegnanti nei ruoli della scuola media (1431);

Moro Dino ed altri: Nuove norme per la formazione e il reclutamento degli insegnanti nelle scuole secondarie (1453);

Marocco e Borghi: Immissione in ruolo degli insegnanti elementari iscritti nel quadro speciale del provveditorato agli studi di Gorizia, di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 120 (1567);

Bronzuto ed altri: Norme integrative dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1968, n. 327, recante norme per l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (1600);

D'Antonio: Norme integrative alla legge 2 aprile 1968, n. 468, recante norme sulla immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (1601);

Racchetti e Rognoni: Norme per l'abilitazione all'insegnamento e l'immissione in ruolo in cattedre di materie tecniche e professionali nelle scuole secondarie di secondo grado dell'ordine tecnico e pro-

fessionale, per i laureati in ingegneria abilitati all'esercizio della professione d'ingegnere (1932);

Senatori Spigaroli e Codignola: Norme integrative all'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, concernente l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2062);

Mancini Vincenzo ed altri: Interpretazione autentica del secondo comma dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1968, n. 327, concernente norme integrative alla legge 25 luglio 1966, n. 603, recante norme sulla immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (2255);

Menicacci: Norme relative ai concorsi per l'assunzione nei ruoli del personale docente nella scuola secondaria (2351).

Il relatore Dall'Armellina, riprendendo i temi già esposti nella propria relazione, ricorda le discussioni avvenute in Commissione ed in sede di comitato ristretto sul problema dell'immissione in ruolo dei professori fuori ruolo della scuola media. I punti sui quali si è raggiunto un accordo di massima sono i seguenti:

- 1) reperimento di nuove cattedre con la istituzione di « posti in organico per ogni gruppo di ore numericamente corrispondente a quello costituente cattedra; 2) accelerazione dell'immissione in ruolo degli inclusi nelle attuali graduatorie ad esaurimento, attraverso l'elevazione all'80 per cento della riserva di posti per le leggi n. 831, n. 603 e successive modifiche, ed al 60 per cento per la legge n. 468; 3) non licenziabilità degli insegnanti con nomina a tempo indeterminato, in servizio da almeno 4 anni, fino al termine dell'anno scolastico 1971-1972 e, nel caso in cui abbiano conseguito l'abilitazione, fino all'immissione nei ruoli; 4) nuove norme per il conseguimento delle abilitazioni, attraverso la introduzione dei « corsi abilitanti ».

Tali corsi verrebbero organizzati dal Ministero in collaborazione con le università, e decentrati in sedi periferiche anche provinciali; avrebbero un carattere formativo più che selettivo, e sarebbero articolati in una parte teorica sulle scienze dell'educazione ed una parte applicativa, svolta mediante la partecipazione a seminari di studio, visite a istituzioni scolastiche, anche di carattere speciale, esercitazioni di tirocinio, pratica di operazioni proprie degli insegnanti da svolgersi in istituto scolastico, sotto la guida di capi di istituto o di docenti appositamente incaricati. Docenti di tali corsi dovrebbero essere — oltre ad insegnanti universitari e medi — anche esperti (quali psicologi, psichiatri, tec-

nici, economisti, eccetera) scelti con particolare riguardo ai problemi dei diversi tipi di cattedra. Il titolo di abilitazione verrebbe conseguito attraverso un accertamento finale della capacità di rielaborazione personale e di valutazione critica, da parte del frequentante, dei temi e degli esperimenti sviluppati nel corso: accertamento da effettuarsi in sede di discussione di una relazione scritta presentata dall'allievo. Nella valutazione della prova non si dovrebbe procedere alla espressione di un voto, ma solamente alla dichiarazione di superamento, o non, della prova. Tale punto è però rimasto controverso; 5) i corsi abilitanti - date anche le difficoltà di avvio e di organizzazione - nella loro prima applicazione (triennio 1970-72), verrebbero riservati solo agli insegnanti con almeno 4 anni di servizio; mentre in tale periodo (1970-1972) per i neo-laureati e per quanti non avessero 4 anni di servizio, si svolgerebbero i normali esami di abilitazione (il cui contenuto potrebbe essere rivisto, specie per quanto riguarda i programmi ed il rapporto nella valutazione della prova culturale rispetto a quella didattica). Dopo il 1972 i corsi abilitanti diverrebbero sistema unico, per tutti, di conseguimento dell'abilitazione; 6) l'immissione in ruolo degli abilitati dovrebbe avvenire:

a) nel triennio 1970-1972, attraverso due graduatorie distinte, con riserva percentuale di posti, per abilitati nei corsi abilitanti e per gli abilitati negli esami normali; tali graduatorie dovrebbero essere ad esaurimento; b) dopo il triennio, quando tutte le abilitazioni saranno conseguite nei corsi abilitanti, attraverso o un concorso-esame a carattere culturale o un sistema aperto di concorso a titoli per chi non intenda affrontare, oppure non superi, l'esame culturale.

Queste sostanzialmente sono le linee dell'accordo raggiunto dal comitato ristretto. Se verranno accolte, si avvierà una innovazione sostanziale nel sistema delle abilitazioni, si rispetteranno sia i meriti e i diritti degli insegnanti con più anni di servizio, sia i diritti e le aspirazioni dei giovani laureati; si innoverà sostanzialmente nel sistema del reclutamento, codificando la possibilità di un doppio canale (concorso a titoli o per esame). Restano tuttavia degli interrogativi, dovuti soprattutto alle posizioni di riserva espresse da taluni sindacati, specie in merito alla estensione di tale schema anche alle abilitazioni ed al reclutamento per le cattedre di scuola media superiore.

Conclude ricordando che nell'ultima seduta prima della crisi venne distribuita dal rap-

presentante del Governo una bozza di lavoro che differiva in alcuni punti dalle conclusioni testé illustrate.

Il deputato Elkan, dopo avere affermato che il problema della limitata disponibilità dei posti nei ruoli organici della scuola per forza di cose comporta dei limiti intrinseci tali da non rendere ancora per molto sopportabile l'attuale ritmo di afflusso di laureati nel mondo della scuola, osserva che i corsi abilitanti dovranno essere necessariamente selettivi, pur favorendo le giuste aspettative dei professori fuori ruolo. Perciò i corsi dovranno concludersi con una prova finale e, successivamente ad essi, si dovrà seguire il sistema dei concorsi a cattedra, sia pure articolato secondo criteri più moderni e funzionali degli attuali. Sarà inoltre opportuno abbassare a 65 anni il limite di età che attualmente è fissato a 70 anni.

Il deputato Giannantoni ricorda che il Governo ha distribuito in Commissione due documenti sul problema dei fuori ruolo, il secondo dei quali nell'ultima seduta precedente la crisi. È perciò necessario un chiarimento in ordine al fatto se il Governo intenda mantenere in tutto, o in parte, tale secondo documento. Entrando nel merito del problema dei fuori ruolo, osserva che la questione del reclutamento non può essere scissa dalla questione del tipo di insegnanti che la scuola deve avere e del tipo di scuola nel quale questi ultimi devono inserirsi. Il problema dei fuori ruolo non deve essere visto come oggetto di una sanatoria per determinate situazioni bensì come un taglio netto con la politica di discriminazione oggi esistente nella scuola nei confronti dei professori fuori ruolo. Afferma la necessità di modificare non soltanto il macchinoso sistema delle abilitazioni e dei concorsi a cattedra bensì anche i contenuti culturali oggetto di tali prove. Prospetta quindi l'esigenza di limitare a 25 il numero di alunni per classe e di riformare lo stato giuridico degli insegnanti. Riflettendo su alcuni punti toccati dal relatore Dall'Armellina, osserva che i corsi abilitanti devono essere più formativi che selettivi e si dichiara contrario all'accentuazione delle scienze dell'educazione come contenuto culturale predominante dei corsi abilitanti; si dichiara altresì contrario alla limitazione ai soli insegnanti con 4 anni di servizio della partecipazione a tali corsi ed esprime perplessità sul doppio canale di reclutamento mediante concorso a titoli o per esame.

Il deputato Racchetti, premesso che il problema dei professori fuori ruolo non è soltanto un problema di tipo corporativo ma investe



la stessa formazione dei docenti, osserva che esso riguarda fasce diverse di insegnanti a seconda che si tratti di abilitati, di non abilitati o di giovani che stanno per laurearsi. Perciò vi è la necessità per i primi di accelerare la loro immissione in ruolo; per i secondi quella di ricorrere all'istituzione di corsi abilitanti che dovranno avere contenuti culturali precisi in relazione alla singola materia che dovrà essere insegnata; per la terza categoria, afferma che la liberalizzazione dei piani di studio all'università esclude che si possa attribuire carattere abilitante alla laurea e comporta la necessità che si istituiscano corsi specifici *post laurea*.

Il deputato Raicich, riservandosi di intervenire successivamente su taluni punti specifici, ribadisce soprattutto la necessità di chiarire il valore dei corsi abilitanti ed il loro contenuto in rapporto ad eventuali forme di sperimentazione.

Il deputato Nicosia afferma che l'attuale situazione patologica non dipende tanto dalla carenza di leggi nel settore, quanto dalla mancata applicazione di esse. Perciò non si tratta di procedere ad una riforma generale bensì alla elaborazione di una legge ponte che contenga concetti chiari su taluni punti qualificanti. Riprende i rilievi del deputato Gianantonio sulla necessità di un chiarimento da parte del Governo in ordine ai due documenti distribuiti e, conclusivamente, propone che il comitato ristretto stenda un testo onde avere in Commissione una base di discussione.

Il deputato Moro Dino, ricordando la dialettica e la mobilità di posizioni emerse in Comitato ristretto, non ritiene opportuno tornare in quella sede per la redazione di un testo che potrà essere elaborato direttamente dalla Commissione. È però necessario un chiarimento da parte del Ministro sul secondo documento distribuito in Commissione dal rappresentante del Governo prima della crisi. Inoltre è importante conoscere l'avviso del Governo sui tempi e sui modi di un'eventuale riforma della scuola media superiore.

Il Ministro della pubblica istruzione, Misasi, premesso di non ritenere necessario di ritornare in comitato ristretto per la redazione di un testo poiché ciò potrà avvenire in Commissione una volta esaurita la discussione generale, afferma che il secondo documento a suo tempo presentato dal Governo si pone come un contributo tecnico che potrà essere accettato o modificato liberamente dalla Commissione.

Passa quindi ad esaminare alcuni problemi relativi ai professori fuori ruolo sui quali la

Commissione dovrà soffermarsi nelle prossime sedute. La carenza delle leggi esistenti è superabile sia in via amministrativa, attraverso una accelerazione del collocamento in organico degli inclusi nelle attuali graduatorie ad esaurimento, sia in via legislativa attraverso l'accoglimento delle proposte formulate dal comitato ristretto, ed in particolare di quelle di cui al punto 2 della relazione Dall'Armellina. Per il resto, pur senza disconoscere che i provvedimenti in discussione presentano anche un certo carattere di sanatoria, afferma che bisogna comunque verificare se esistono le condizioni per procedere ad una riforma con un certo grado di definitività. In tal senso, seppure sono sul tappeto alcuni problemi di ordine pratico, quale quello del possibile saturamento degli organici, il problema di fondo rimane quello della istituzione dei nuovi corsi abilitanti in sostituzione degli attuali meccanismi, che però dovrà essere esaminata con attenzione poiché tali corsi, per essere seri, dovranno avere certi contenuti ed una certa durata, il che comporterà la difficoltà pratica di conciliare tali requisiti con il grande numero di partecipanti ai corsi. Bisognerà perciò esaminare, sia pure in via di ipotesi, se non sia il caso di creare un ruolo transitorio per gli insegnanti che siano in attesa di partecipare ai corsi abilitanti onde conseguire l'immissione in ruolo. Conclude affermando la necessità di tentare di avviare un discorso costruttivo sull'aggiornamento degli insegnanti sulla base di nuove forme organizzative decentrate regionalmente.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,10.

## LAVORI PUBBLICI (IX)

### IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 29 APRILE 1970, ORE 9,45. *Presidenza del Presidente BARONI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Russo Vincenzo.

#### Disegno di legge:

Autorizzazione di spesa per lo studio e l'accertamento delle cause dei dissesti manifestatisi nel Palazzo di giustizia di Roma e per l'accertamento delle condizioni di stabilità del ponte Umberto, assistente al Palazzo di giustizia (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (2049).

Il relatore Giraudi riferisce favorevolmente sul disegno di legge.

Il deputato Cianca, dopo aver ricordato la inchiesta parlamentare, svolta nel 1912, sulla costruzione del Palazzo di giustizia di Roma, in relazione alle deficienze emerse nella sua costruzione e le conclusioni cui pervenne la inchiesta stessa, sottolinea la inadeguatezza funzionale dell'edificio, e la gravità delle cause del dissesto, tali che ad esse non appare possibile trovare rimedi definitivi.

Conclude prospettando la possibilità di procedere alla demolizione dell'edificio, data anche la natura del terreno su cui esso insiste, e di introdurre modifiche in tal senso al disegno di legge o di accantonarne la discussione in attesa di maggiori precisazioni di ordine tecnico sulla situazione esistente.

Il deputato Amodei si dichiara d'accordo con i rilievi formulati dal deputato Cianca e rileva che il disegno di legge in discussione prefigura uno studio diretto al consolidamento dell'edificio mentre considerazioni di ordine funzionale, urbanistico e statico ne consiglierebbero la demolizione.

Il deputato Achilli si sofferma sulla opportunità di procedere alla demolizione dell'edificio ed alla sua ricostruzione non solo in relazione alla mancanza di ogni pregio estetico, ma anche ad un calcolo di ordine economico relativo alle spese di gestione dell'edificio, che sono ingenti data la sua monumentalità e scarsa funzionalità. Dopo aver affrontato i problemi di ordine urbanistico posti dall'attuale costruzione, che occupa una superficie non proporzionata alla sua funzionalità, chiede che si proceda ad un accertamento tecnico circa le cause del dissesto, al fine di escludere l'esecuzione di opere di consolidamento qualora tali cause fossero da riscontrarsi nella natura del terreno e che si calcoli quale potrebbe essere l'incidenza finanziaria della costruzione di un nuovo edificio, tenendo anche conto degli elementi di ordine economico da lui indicati.

Il deputato Guarra dopo aver affermato che all'accertamento di eventuali dissesti di edifici pubblici dovrebbe procedersi con gli ordinari stanziamenti di bilancio e senza far ricorso ad apposita legge, sottolinea la necessità di rinviare ogni decisione circa la eventuale demolizione dell'edificio ad un momento successivo a quello della effettuazione dei necessari accertamenti tecnici, dato anche il valore storico dell'edificio stesso.

Conclude proponendo una modifica dell'articolo 1 nel senso di escludere il riferimento al consolidamento dell'edificio, in modo da lasciare impregiudicata l'assunzione di ogni decisione in merito.

Il deputato Busetto rileva che il disegno di legge in discussione appare superato dalla situazione venutasi di recente a verificare in ordine alla stabilità dell'edificio, si sofferma sulle cause del dissesto ed afferma che, se queste fossero da individuarsi nella natura del suolo su cui insiste l'edificio, si renderebbe necessario sostenere spese ingentissime per il consolidamento.

Dopo aver accennato agli ulteriori problemi che porrà in proposito la costruzione di un parcheggio sotterraneo in Piazza Adriana ed ai vantaggi in termini culturali, economici ed urbanistici che deriverebbero dalla costruzione di un nuovo edificio, conclude proponendo di modificare il disegno di legge in discussione nel senso di dare incarico alla Commissione ivi prevista di prendere in esame anche la demolizione dell'edificio e la diversa destinazione dell'area su cui esso insiste e di costituire quindi un comitato ristretto per l'esame degli articoli.

Il deputato Pisoni, dopo aver accennato al valore storico-culturale dell'edificio, dichiara di concordare sulle proposte formulate dai precedenti interventi nel dibattito nel senso di affidare alla Commissione prevista nel disegno di legge anche il compito di esaminare una nuova destinazione urbanistica della zona.

Il deputato Greggi, dopo aver rilevato la originaria tempestività del provvedimento in discussione, si dichiara contrario al disposto dell'articolo 2, quarto comma, e favorevole all'effettuazione degli studi previsti dal disegno di legge, data la complessità dei problemi da risolvere, anche sotto il profilo urbanistico. Conclude dichiarandosi favorevole all'approvazione del provvedimento e sottolineando che la competenza in materia urbanistica appartiene all'ente locale, e cioè, nel caso specifico, al comune di Roma.

Il deputato Degan rileva che il disegno di legge si limita solo a prevedere la effettuazione di studi preliminari rispetto alla soluzione definitiva da adottare e conclude proponendo di impegnare il Governo, attraverso un ordine del giorno, a procedere, d'intesa con il comune di Roma, a studiare la soluzione stessa in base alle risultanze degli studi effettuati.

Il relatore Giraudi, replicando agli interventi nel dibattito, rileva che lo sforzo compiuto in questi ultimi tempi è stato proprio quello di realizzare edifici adeguati per l'amministrazione della giustizia, e che il Provveditorato alle opere pubbliche per il Lazio, ha ritenuto necessario, in un suo recente parere, l'effettuazione di studi preliminari rispetto

alle decisioni definitive da adottare. Conclude soffermandosi sui compiti demandati alla commissione prevista nel disegno di legge e sulla urgenza della effettuazione degli studi previsti e dichiarando di concordare sulla proposta formulata dal deputato Degan.

Il Sottosegretario Russo Vincenzo si dichiara d'accordo con quanto detto dal relatore, ricorda i problemi di stabilità dell'edificio già emersi in passato e sottolinea la necessità di attendere il risultato degli studi previsti per assumere le decisioni definitive.

Conclude invitando la Commissione ad approvare il disegno di legge e dichiarando di essere disposto ad accettare il preannunciato ordine del giorno.

Il deputato Busetto, dichiara di ritirare la proposta da lui precedentemente avanzata di procedere alla costituzione di un Comitato ristretto, non riscontrandone le condizioni oggettive.

Il Presidente Baroni sottolinea il consenso che è emerso dalla discussione circa la necessità che l'approvazione del disegno di legge non pregiudichi l'assunzione dell'una o dell'altra soluzione.

Sull'articolo 1 del disegno di legge, interviene il deputato Achilli, il quale invita i deputati Cianca e Tani a ritirare un emendamento da essi prospettato e diretto a far riferimento alla eventualità del consolidamento, ritenendo superfluo tale riferimento in ordine a quanto emerso dal dibattito; Greggi, che preannuncia il ritiro di un emendamento da lui presentato all'articolo 2 e già preannunciato in sede di discussione generale qualora non siano approvati altri emendamenti; Cianca che illustra le ragioni che lo inducono a mantenere l'emendamento proposto, Degan, che ribadisce l'opportunità di approvare l'articolo 1 nel testo del disegno di legge, ed il relatore Giraudi che si dichiara contrario all'approvazione dell'emendamento proposto.

L'emendamento Cianca è posto in votazione e non approvato.

La Commissione approva quindi l'articolo 1 nel testo del disegno di legge.

Il deputato Cianca illustra un emendamento all'articolo 2, diretto a sopprimere il terzo ed il quarto comma.

Il deputato Greggi dichiara che ritirerà l'emendamento già proposto all'articolo 2, qualora non venga approvato l'emendamento soppressivo presentato dal deputato Cianca.

Il Relatore Giraudi ed il Sottosegretario Russo Vincenzo si dichiarano contrari all'approvazione dell'emendamento Cianca.

La Commissione non approva l'emendamento Cianca all'articolo 2, che viene approvato nel testo del disegno di legge, dopo che il deputato Greggi ha ritirato l'emendamento da lui proposto.

Gli articoli 3 e 4 del disegno di legge vengono approvati senza modifica.

Per dichiarazione di voto intervengono i deputati: Amodei, che preannuncia l'astensione dalla votazione in attesa di un più ampio dibattito sul problema, in occasione dell'assolvimento, da parte del Governo, all'impegno cui è chiamato dall'ordine del giorno già preannunciato, cui dichiara di aderire, e Busetto, che preannuncia l'astensione della sua parte politica, in considerazione dell'impegno contenuto nell'ordine del giorno che il Governo ha preannunciato di accettare ed a cui dichiara di aderire.

Il Sottosegretario Russo dichiara di accettare il seguente ordine del giorno presentato dai deputati Achilli, Degan, Guarra, Amodei, Busetto e Sargentini:

« La IX Commissione (Lavori Pubblici) della Camera dei deputati, nell'approvare il disegno di legge n. 2049 che autorizza una spesa di 100.000.000 per lo studio e l'accertamento delle cause dei dissesti manifestatisi nel Palazzo di giustizia di Roma e per l'accertamento delle condizioni di stabilità del ponte Umberto, antistante al Palazzo di giustizia

impegna il Governo

a presentare al Parlamento, preliminarmente allo studio dei rimedi atti al consolidamento, i risultati delle indagini geognostiche e delle condizioni statiche del Palazzo di giustizia di Roma, al fine di valutare l'opportunità della sua conservazione, in vista anche di ipotesi alternative, sia sul piano edilizio sia sul piano urbanistico, attraverso lo studio particolareggiato che dovrà essere eseguito, per l'intera zona circostante della città, da parte del comune di Roma ».

Il disegno di legge è quindi votato a scrutinio segreto ed approvato al termine della seduta.

**Disegno di legge:**

**Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso (Approvato dal Senato) (1493).**

Il Presidente rinvia ad altra seduta la discussione del disegno di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

**IN SEDE REFERENTE**

MERCOLEDÌ 29 APRILE 1970, ORE 12. — *Presidenza del Presidente BARONI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Russo Vincenzo.

**Proposte di legge:**

**Raffaelli ed altri:** Disciplina del commercio a posto fisso (528);

**Grassi Bertazzi:** Sospensione temporanea del rilascio delle licenze di commercio (924);

**Origlia ed altri:** Attuazione del programma di sviluppo economico nazionale per la parte relativa alla disciplina del commercio a posto fisso (1118);

**Baldani Guerra ed altri:** Istituzione dell'albo dei commercianti, sospensione del rilascio delle licenze di commercio e nuove norme per i comuni (1125);

**Scotti ed altri:** Disciplina del commercio (1237);

**Monti ed altri:** Modificazioni all'articolo 3 del regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, concernente la disciplina del commercio di vendita al pubblico (*Parere alla XII Commissione*) (1339).

Il relatore Degan propone di esprimere il seguente parere sul nuovo testo modificato delle proposte di legge trasmesso dalla XII Commissione:

La Commissione lavori pubblici della Camera, preso in esame il Titolo II - Urbanistica Commerciale del testo unificato delle proposte di legge riguardanti la nuova disciplina del commercio, intende, in principio, affermare la propria competenza ad esaminare questa parte del provvedimento e delibera intanto di esprimere parere contrario alla formulazione proposta per quanto concerne la materia urbanistica, in quanto dà luogo, per questo particolare settore, ad un insieme di contenuti e procedure totalmente indipendenti e difformi da quelli che regolano la pianificazione urbanistica.

La Commissione delibera altresì, qualora tale parere sia disatteso, di avvalersi del disposto dei commi 8° e 10° dell'articolo 40 del Regolamento.

A titolo indicativo, ritiene opportuno aggiungere le seguenti considerazioni.

Poiché appare, invece, sempre più necessario ricondurre ogni attività programmatoria interessante i modi dello sviluppo urbano nell'ambito di una visione organica che, allo stato, si enuclea negli strumenti urbanistici generali e particolareggiati, si suggerisce di limitare il contenuto del Titolo II ad esplicitare in termini legislativi quanto già, implicitamente, è presente nella legislazione vigente riguardo a detti strumenti.

La Commissione ritiene che sia possibile pervenire a formulare norme in cui si indichino chiaramente i modi con cui, nell'ambito dei piani particolareggiati e delle lottizzazioni convenzionate, tenere presenti le necessità del sistema distributivo attraverso la indicazione delle localizzazioni e delle caratteristiche delle installazioni commerciali. In tale ambito si raccomanda che, quando si tratti di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate riguardanti i centri storici, siano previsti vincoli a tener conto delle tradizioni commerciali in essi vigenti.

Per quanto attiene strumenti urbanistici generali, non sembra possibile giungere a specificazioni così puntuali da essere utili a predeterminare la consistenza e le caratteristiche del sistema distributivo, sia nella zona di espansione che in quelle da ristrutturare.

Sembra, tutt'al più, possibile imporre la presenza nella normativa di attuazione del piano di indicazioni relative alla concessione di autorizzazioni commerciali quando siano garantiti positivi fattori di accessibilità, parcheggio e connessione con altri servizi sociali, in funzione delle caratteristiche del punto di vendita.

La Commissione non ritiene infine accettabile l'ipotesi di dar vita a commissioni di carattere settoriale, addirittura vincolanti nei confronti dell'organo politico unico responsabile della pianificazione: il Consiglio comunale.

La Commissione è, peraltro in via generale, favorevole a individuare strumenti di consultazione con tutte le categorie sociali in sede di predisposizione dei piani urbanistici.

La Commissione si riserva di esprimere il suo parere su un eventuale nuovo testo elaborato dalla XII Commissione.

Dopo l'intervento del deputato Amodei, che dichiara di aderire al parere stesso, in quanto tiene conto delle esigenze di carattere urbanistico e rifiuta ogni tentazione corporativistica, ed esprime alcune perplessità circa l'effettiva sussistenza degli strumenti urbanistici cui si fa riferimento, la Commissione approva il parere espresso dal relatore.

**Disegno di legge:**

**Integrazione della legge 5 maggio 1907, n. 257, e successive modificazioni, relative al magistrato alle acque con sede in Venezia ed istituzione del provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Veneto (*Parere alla I Commissione*) (2333).**

Su proposta del Presidente Baroni, sulla quale dichiarano di consentire i deputati Bu-

setto, Guarra, Amodei e Degan, che si riserva di affrontare il merito della questione in sede di discussione del provvedimento, la Commissione delibera all'unanimità di richiedere che il disegno di legge sia assegnato alla sua competenza primaria, in quanto esso afferisce a problemi che formano oggetto della sua competenza istituzionale.

In fine di seduta, il Sottosegretario Russo, sciogliendo una riserva formulata nel corso dell'ultima seduta, dichiara che mercoledì prossimo il Ministro dei lavori pubblici indicherà la data in cui potrà riferire alla Commissione circa la situazione esistente nel comune di Pozzuoli.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30.

## TRASPORTI (X)

### IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 29 APRILE 1970, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente GUERRINI GIORGIO.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni, Ceccherini.

#### Proposte di legge:

**Protti:** Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private (1126);

**Bertoldi ed altri:** Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private (*Parere alla XIII Commissione*) (1143).

Il relatore Brizioli riferisce sulle due analoghe iniziative legislative, intese ad attribuire una maggiore efficacia alle norme del collocamento a favore di categorie protette come gli invalidi e mutilati civili e militari, i ciechi, i sordomuti e le vedove e gli orfani dei caduti. Conclude suggerendo di esprimere parere favorevole.

Dopo interventi del Presidente, dei deputati Damico, Bianchi Gerardo, Alessandrini, Scianatico e Azimonti, e del Sottosegretario Ceccherini, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole, sollecitando nel contempo una migliore disciplina del collocamento ed osservando che ragioni di funzionalità del servizio delle varie aziende, in particolare delle Ferrovie dello Stato e dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, impongono una più precisa definizione dei compiti

a cui possono essere addetti proficuamente i vari invalidi.

Al termine della seduta, su richiesta del deputato Cebrelli, la Commissione chiede che il Ministro delle poste prenda solleciti provvedimenti a favore dei dipendenti da ditte appaltatrici di servizi postali che hanno cessato l'attività.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,15.

### INDAGINE CONOSCITIVA SUI TRASPORTI PUBBLICI E PRIVATI NELLE AREE METROPOLITANE E NEL MEZZOGIORNO.

#### *Seduta antimeridiana.*

MERCOLEDÌ 29 APRILE 1970, ORE 12. — *Presidenza del Presidente GUERRINI GIORGIO.* — Interviene il direttore generale del Coordinamento e degli affari generali del Ministero dei trasporti, professor Santoro.

La Commissione ascolta una relazione del professor Santoro, direttore del coordinamento e degli affari generali del Ministero dei trasporti il quale, soffermandosi sui problemi del traffico nelle aree metropolitane, indica anzitutto la necessità di individuare, anche a livello regionale, l'autorità competente in materia di trasporti e prospetta poi alcune soluzioni fiscali e norme idonee a portare qualche rimedio al congestionamento del traffico urbano. Quanto alla situazione dei trasporti nel Mezzogiorno, si sofferma in particolare sui problemi determinati dal traghettamento dello Stretto di Messina.

Il professor Santoro risponde, quindi, ad alcune domande ed osservazioni dei deputati Damico, Bianchi Gerardo, Guglielmino e Foscarini.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,30.

#### *Seduta pomeridiana.*

MERCOLEDÌ 29 APRILE 1970, ORE 19. — *Presidenza del Vicepresidente BIANCHI GERARDO, indi del Vicepresidente GATTO.* — Interviene il professore Del Viscovo, docente di economia dei trasporti all'università Bocconi e il professore Stagni docente di ingegneria all'università di Bologna.

La Commissione ascolta una relazione del professore Del Viscovo il quale, dopo aver accennato alla definizione di area metropolitana,

si sofferma sulle cause del congestionamento del traffico nei centri urbani e indica alcuni possibili correttivi. Accenna, infine, alle misure che si potrebbero adottare a favore dei trasporti nel meridione e nelle isole. Il professore Del Visco fornisce, quindi, alcuni chiarimenti ai deputati Monaco e Damico.

Il professore Stagni, rilevata l'importanza sempre maggiore assunta dal problema della mobilità delle forze di lavoro, accenna al rapporto esistente fra la congestione del traffico nelle aree urbane e l'assetto urbanistico delle città; precisa le iniziative a suo avviso necessarie per migliorare i trasporti pendolari; si sofferma sugli inconvenienti derivanti dalla coesistenza di vari enti competenti in materia di trasporti. Risponde, infine, ad una domanda del deputato Damico.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 21.

## AGRICOLTURA (XI)

### IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 29 APRILE 1970, ORE 9,10. — *Presidenza del Presidente TRUZZI, indi del Vicepresidente MASCIADRI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Venturi.

#### Proposta di legge:

Senatori Tortora ed altri: *Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti (Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato) (1161).*

Il Presidente ricorda che sulla proposta di legge in esame la Commissione ha tenuto tre riunioni, il 22 aprile, il 30 maggio e il 19 giugno dello scorso anno, incaricando poi un apposito Comitato ristretto di concordare un testo che tenesse conto di tutte le richieste. Nella seduta del 30 maggio la Commissione decise all'unanimità di chiedere alla Presidenza della Camera, che lo concesse, il trasferimento in sede legislativa della proposta stessa originariamente assegnata in sede referente. Ricorda infine che il Comitato ristretto (composto dai deputati: Avolio, Bignardi, Bonifazi, De Leonadis, Frasca, Giannini, Masciadri, Mengozzi, Montanti, Prearo, Speranza, Sponziello e Truzzi) dopo numerose riunioni ed ampi contatti con tecnici del set-

tore, ha concordato un testo in molti punti diverso dalla originaria proposta dei senatori Tortora ed altri, oggi in discussione.

Il relatore Mengozzi rileva che tra i numerosi problemi dibattuti in seno al Comitato ristretto il più controverso è stato quello relativo all'alcole metilico per il quale si è infine giunti ad una soluzione di compromesso. Per quanto riguarda l'illustrazione del nuovo testo concordato in sede di Comitato, si rifà alla sua relazione scritta che è stata in precedenza distribuita a tutti i membri della Commissione.

Il deputato Giannini, dato atto al relatore della tenacia e del notevole impegno personale per giungere ad un testo che tenesse conto delle opinioni di tutti, sottolinea la necessità di compiere ogni sforzo affinché il vino, per ragioni sia sanitarie sia economiche, sia prodotto solo con l'uva, contrastando con energia ogni tipo di sofisticazione. Uno dei mezzi per raggiungere questo scopo può essere quello di avviare alla distillazione obbligatoria vari sottoprodotti del vino oggi usati per le sofisticazioni. E inoltre opportuno potenziare il servizio repressione frodi il cui funzionamento lascia oggi a desiderare per mancanza di personale. Concludendo, esprime il parere favorevole del gruppo comunista al provvedimento così come è stato concordato nel Comitato ristretto.

Il deputato Ognibene ritiene sconcertante il silenzio del Governo di fronte alle pressanti richieste di soluzione del problema della distillazione obbligatoria. Sulla questione dell'alcole metilico avrebbe preferito una decisione più radicale, ma consapevole delle numerose difficoltà incontrate accetta la soluzione indicata dal relatore.

Il deputato Monti sottolinea la necessità di una più rigorosa politica in difesa dei viticoltori e in particolare dei dirigenti delle cantine sociali che spesso non possono pagare ai produttori prezzi sufficientemente remunerativi data la presenza di numerosi speculatori che alterano l'andamento del mercato. Non condivide la soluzione data dal Comitato ristretto al problema dell'alcole metilico e illustra infine il contenuto di due suoi emendamenti e di tre suoi ordini del giorno.

Il deputato Prearo ritiene fondate le richieste di una più efficace lotta contro le sofisticazioni che in alcuni casi si vanno estendendo anche perché la chimica « frodistica » cammina più veloce della chimica ufficiale. Ritiene anch'egli urgente una soluzione del problema della distillazione obbligatoria dei sottoprodotti del vino e il potenziamento del servizio

repressione frodi. È favorevole al testo del Comitato ristretto.

Il deputato Traversa richiama l'attenzione della Commissione sui problemi dei vitigni ibridi e delle uve scadenti.

Il relatore Mengozzi, rispondendo brevemente agli oratori intervenuti, condivide le preoccupazioni per la mancata soluzione della questione della distillazione obbligatoria. In sede di Comitato ristretto se ne era parlato, ma si è giunti alla conclusione che non era possibile disciplinare in questa occasione la materia, coinvolgendo essa interessi rilevanti anche di altri dicasteri. Al deputato Monti fa notare che le obiezioni da lui sollevate, tutte degne di attenzione, potranno essere meglio discusse in altra sede.

Il Sottosegretario Venturi concorda con le considerazioni del relatore e si impegna a tenere nel massimo conto le obiezioni sollevate dai vari oratori.

Si passa agli articoli. La Commissione approva il provvedimento nel testo concordato in sede di Comitato ristretto (che risulta largamente modificativo del testo del Senato). Approva anche un articolo aggiuntivo 20-*bis* del Governo (sul quale il relatore concorda) che risulta del seguente tenore:

« Il primo comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, già modificato dall'articolo 13 della legge 18 marzo 1968, n. 498, è sostituito dal seguente:

« La circolazione, in quantità superiore a chilogrammi 25 dello zucchero, dello zucchero invertito, del glucosio e del levulosio, del melasso ed altre sostanze zuccherine, anche in soluzione, è soggetta in tutto il territorio dello Stato a bolletta di accompagnamento da staccarsi, a cura del venditore o dello speditore, da appositi libretti a madre e due figlie, numerati e vidimati dagli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste competenti per territorio. Una delle figlie deve essere spedita dal venditore o dallo speditore con raccomandata nella stessa giornata del rilascio all'istituto di vigilanza competente per territorio; un'altra, che accompagna la merce, deve essere consegnata dal trasportatore a chi riceve il prodotto ».

Il deputato Giannini illustra un suo ordine del giorno, firmato anche dai deputati Bonifazi, Ognibene e Miceli, con cui si impegna il Governo a preparare un provvedimento per l'avvio obbligatorio alla distillazione di una parte della produzione vinicola nazionale che corrisponda alla quantità di sottoprodotti

del vino, e a rafforzare il servizio repressione frodi. Il Sottosegretario Venturi lo accetta come raccomandazione purché l'impegno richiesto al Governo dai firmatari si trasformi in un invito. Il deputato Giannini accetta la modifica e non insiste per la votazione.

Il Sottosegretario Venturi accetta anche come raccomandazione tre ordini del giorno del deputato Monti rispettivamente sui vitigni ibridi, sulla distillazione obbligatoria in riferimento ai mosti con gradazione alcolica complessiva inferiore a 8 gradi e ai vini a composizione anomala, e sul potenziamento del servizio repressione frodi.

La Commissione approva a scrutinio segreto il provvedimento nel suo complesso.

#### Disegno di legge:

**Modifica dell'articolo 7 del regio decreto-legge 18 novembre 1929, n. 2071, relativo all'aumento degli ufficiali e sottufficiali del Corpo forestale dello Stato da collocare fuori ruolo per conto e nell'interesse dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (2100).**

Il relatore De Leonardis rileva che i problemi che sorgeranno in seguito al previsto abbandono di oltre un milione di ettari coltivabili da parte degli agricoltori potranno essere più facilmente risolti facendo ricorso ad un ente di Stato piuttosto che all'iniziativa privata. In particolare, molto efficace si è dimostrata fino ad oggi l'opera dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, le cui strutture stanno diventando però inadeguate a far fronte ai nuovi compiti affidati all'ente stesso, quali l'acquisizione di nuovi terreni, la conservazione del suolo, la forestazione e l'utilizzazione turistica dei terreni. Di qui l'esigenza di interventi legislativi per aumentare le disponibilità finanziarie dell'Azienda, per snellire le procedure, e per aumentare l'organico attualmente insufficiente. Se si tiene conto che, secondo ragionevoli previsioni, si arriverà in un prossimo futuro ad un milione di ettari, si capirà facilmente la necessità di incrementare l'organico dell'Azienda. In questo senso va appunto il disegno di legge in discussione che, tra l'altro, non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il deputato Bignardi esprime perplessità sulla utilità del disegno di legge, in previsione del passaggio alle regioni delle competenze in materia di foreste.

Il deputato Di Giannantonio sollecita l'approvazione senza modifiche del disegno di legge, imposta da obiettive esigenze. Ritiene che

le critiche da qualche parte sollevate sul Corpo forestale dello Stato siano infondate, male interpretando recenti rilievi della Corte dei Conti.

Il deputato Ognibene sottolinea due esigenze: da un lato spingere nel senso di uno sviluppo della forestazione del paese e quindi di un ampliamento del Corpo forestale dello Stato, e dall'altro di tener conto della prossima attuazione dell'ordinamento regionale. Se si riuscirà a conciliare queste due esigenze il gruppo comunista non sarà contrario al disegno di legge.

Il deputato Prearo ricorda alla Commissione le considerazioni avanzate dalla Corte dei conti sulla necessità di una apposita normativa per i funzionari amministrativi dell'Azienda di Stato delle foreste demaniali.

Il deputato Colleselli ricorda che se il patrimonio boschivo passerà alle regioni quando saranno attuate, l'utilizzazione del Corpo forestale nel suo insieme avverrà invece su scala nazionale. È fuori discussione oggi la necessità di un aumento degli organici della Azienda anche se è chiaro che quando si parlerà della ristrutturazione delle dimensioni dell'Azienda stessa si dovrà affrontare il problema degli amministrativi. Il deputato Speranza sollecita l'approvazione senza modifiche del provvedimento.

Il relatore De Leonardis rispondendo agli oratori, rileva che l'aumento di 20 unità tra ufficiali e sottufficiali del Corpo forestale da collocare fuori ruolo nell'interesse dell'Azienda di Stato, risponde alla necessità di coprire posti attualmente vacanti, anche se non può tacere l'interrogativo su quali compiti esattamente verranno affidati al personale che sarà collocato fuori ruolo.

Il Sottosegretario Venturi invita la Commissione ad approvare senza modifiche il disegno di legge.

La Commissione approva quindi i due articoli del disegno di legge nel testo pervenuto dal Senato.

Il deputato Bonifazi dà ragione di un suo ordine del giorno, originariamente presentato sotto forma di emendamento, in cui invita il Governo a decidere di intesa con le regioni l'applicazione della presente legge e l'utilizzazione del personale del Corpo forestale.

Il Sottosegretario Venturi non accetta l'ordine del giorno che, posto ai voti, è respinto.

Infine la Commissione approva a scrutinio segreto il provvedimento nel testo pervenuto dal Senato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,15.

## INDUSTRIA (XII)

### IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 29 APRILE 1970, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente SERVADEI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, Mammi.

#### Proposte di legge:

Micheli Pietro ed altri: *Norme relative alla tutela della denominazione di origine del «prosciutto di Parma», alla delimitazione del territorio di produzione ed alle caratteristiche del prodotto (1678);*

Lepre: *Tutela delle denominazioni di origine e tipica del «prosciutto di San Daniele» (1741);*

Mengozi ed altri: *Tutela della denominazione d'origine del prosciutto di Modena, delimitazione della zona di produzione e caratteristiche del prodotto (2423).*

Su proposta del Presidente, la Commissione delibera di procedere alla discussione congiunta delle tre proposte di legge. Quindi il relatore Vaghi, riferendo sui provvedimenti relativi al prosciutto di San Daniele ed al prosciutto di Modena e ricollegandosi alla relazione già svolta in una precedente seduta dal relatore Merenda sul provvedimento relativo al prosciutto di Parma, mette in evidenza la necessità di istituire la tutela giuridica della tipicità dei due prodotti garantendo così produttori e consumatori circa i rispettivi tradizionali metodi di produzione e le rispettive zone di origine. Il relatore insiste altresì sull'esigenza che la normativa generale concernente i controlli, le sanzioni e la disciplina dei consorzi volontari sia uniforme in tutte e tre le proposte in esame.

In sede di discussione generale intervengono i deputati: Alesi, che esprime la sua adesione ai provvedimenti; Carra, che sottolinea come i provvedimenti, lungi dal riflettere motivi campanilistici, tutelino un interesse di carattere generale; Martelli, che mette in guardia contro un eventuale generalizzarsi di proposte analoghe anche per prodotti non storicamente tipici; Maschiella e Milani, che ripropongono l'esigenza di una legge quadro che disciplini la materia lasciando ai regolamenti la definizione dei singoli prodotti; Micheli e Lepre, che ribadiscono l'urgenza dei provvedimenti di fronte all'intensificarsi delle frodi e delle speculazioni.

Dopo una breve replica dei relatori Merenda e Vaghi, il Sottosegretario Mammi riconosce giuste le preoccupazioni espresse dai deputati Martelli, Maschiella e Milani, rilevan-



do altresì la difficoltà che un provvedimento generale possa garantire le reali, singole tipicità.

La Commissione procede quindi all'approvazione degli articoli della proposta di legge n. 1678 accogliendo numerosi emendamenti proposti dai deputati Micheli Pietro e Martelli, dal Sottosegretario Mammi e dal relatore Merenda intesi a migliorare formalmente e tecnicamente talune dizioni del testo.

La Commissione approva poi gli articoli della proposta di legge n. 1741 accogliendo numerosi emendamenti proposti dal relatore Vaghi intesi soprattutto ad uniformare la formulazione e la distribuzione dell'articolato con quelle delle altre proposte in esame.

Rinvia l'esame degli articoli della proposta di legge n. 2423 in attesa dei richiesti pareri.

In fine di seduta la Commissione procede all'approvazione, con votazioni a scrutinio segreto, dei due primi provvedimenti nel loro complesso.

#### Proposta di legge:

Senatore Salari: *Disciplina della raccolta e del commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo (Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato) (2135).*

Il relatore Vaghi illustra la portata del provvedimento che intende definire con precisione le specie commestibili e commerciabili dei tartufi, risolvere, ai fini della loro raccolta, il noto conflitto in materia di proprietà tra diritto e consuetudine e disciplinare la vendita, i metodi di raccolta e di conservazione di tali prodotti. Preannuncia quindi la presentazione di un emendamento all'articolo 1.

Dopo che il deputato Amasio ha chiesto un breve rinvio della discussione per consentire al suo gruppo di formulare taluni emendamenti, il Presidente propone che le modifiche annunciate siano concordate in seno ad un comitato ristretto di cui chiama a far parte i deputati Vaghi, Maschiella, de' Cocci, Erminerò e Baldani Guerra.

Il Presidente rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,40.

#### IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 29 APRILE 1970, ORE 12,40. — *Presidenza del Presidente SERVADEI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, Mammi.

#### Proposta di legge:

Spinelli: *Modifica della legge 24 maggio 1967, n. 396, sull'ordinamento della professione di biologo (Parere alla IV Commissione) (741).*

Dopo un breve intervento del relatore Allegri, che propone alla Commissione di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame, la Commissione delibera di accogliere la proposta del relatore.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,50.

### LAVORO (XIII)

#### IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 29 APRILE 1970, ORE 17,45. — *Presidenza del Presidente BIAGGI.* — Intervengono il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, Donat-Cattin ed il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Rampa.

#### Disegno e proposta di legge:

Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento (*Approvato dal Senato*) (2133);

Vecchietti ed altri: *Norme per la tutela della sicurezza, della libertà e della dignità dei lavoratori (70).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento.

Il Presidente Biaggi ricorda le difficoltà insorte in ordine al trasferimento del disegno di legge in sede legislativa e domanda se esse possano ritenersi superate.

Il deputato Roberti fa presente che la nuova formulazione dell'articolo 19, che sembra il Governo abbia in animo di presentare, non dissipa tutte le sue perplessità. Tuttavia, per dimostrare che il suo gruppo non è mosso da intenti dilatori, si dichiara pronto a consentire alla richiesta di trasferimento in sede legislativa.

Il ministro Donat-Cattin precisa che il Governo intende proporre il seguente nuovo testo dell'articolo 19: « Le rappresentanze sindacali aziendali di cui alla presente legge sono quelle costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito: a) delle associazioni aderenti alle Confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, o comunque rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia del lavoro ». Il seguito

dell'articolo resta invariato. Il ministro Donat-Cattin dichiara di aver curato la predisposizione di una nuova formulazione dell'articolo prima ancora che cominciasse l'esame del provvedimento da parte della Camera dei deputati: e ciò al fine di rimuovere ogni eventuale perplessità in ordine alla costituzionalità della norma. Il nuovo testo, del resto, risponde alle esigenze poste in evidenza dal parere della Commissione affari costituzionali, e si limita ad aggiungere un criterio obiettivo per eliminare ogni discrezionalità circa la individuazione delle rappresentanze sindacali aziendali. La formula impiegata non è nuova, ma corrisponde ad altre analoghe di cui si è fatto uso nella legislazione, in particolare dalla recente legge di riforma pensionistica, per quanto attiene alla composizione degli organi dell'INPS.

Il deputato Tognoni osserva che si tratta di un atteggiamento nuovo, il quale si differenzia nettamente da quello assunto ieri dal sottosegretario Rampa. Dichiara, pertanto, di non poter consentire ad un'immediata richiesta di passaggio in sede legislativa, riservandosi di precisare l'atteggiamento del gruppo comunista nella prossima seduta.

Il sottosegretario Rampa contesta che si tratti di un atteggiamento diverso rispetto a quello da lui sostenuto nella seduta di ieri. Anche il ministro Donat-Cattin nega che il nuovo testo dell'articolo rappresenti una svolta politica. L'unico intento che lo ha mosso a presentarlo — ripete — è quello di eliminare ogni dubbio che si possano compiere incostituzionali discriminazioni a danno di sindacati cui la Costituzione riconosce pari libertà nei confronti di tutti gli altri. La sostanza politica del provvedimento non è affatto cambiata. Chi ora, a seguito del nuovo testo, ritira il consenso, già dichiarato, alla sede legislativa, si assume pesanti responsabilità per il ritardo nell'approvazione del disegno di legge.

I deputati Tognoni e Giuliano Pajetta respingono il rilievo di essere spinti da propositi dilatori, e fanno presente che ciò che spinge il gruppo comunista a negare oggi il consenso alla sede legislativa è la legittima reazione contro una personale interpretazione del Ministero, contrastante con il parere della Commissione affari costituzionali e con le risultanze del dibattito svoltosi in Commissione.

Il ministro Donat-Cattin ribadisce che la sua interpretazione è del tutto conforme al parere della Commissione affari costituzionali. Il nuovo testo dell'articolo 19 non altera l'economia generale della legge, salvo che la si ritenga, impropriamente, una legge di monopo-

lio sindacale, in contrasto con la Costituzione, che vuole garantita una possibile concorrenza di sindacati diversi.

Il Presidente Biaggi propone che, per non compromettere la possibilità di raggiungere un generale accordo, si rinvi alla prossima seduta la decisione circa la sede legislativa. Nel frattempo, si potrà continuare con le repliche del relatore e del Governo. La Commissione concorda.

Il relatore Vincenzo Mancini, rinviando all'esame degli articoli le considerazioni su punti particolari, si sofferma essenzialmente sul problema, sollevato dagli oratori dei gruppi del PCI e del PSIUP, dell'estensione del diritto di assemblea alla materia politica. In proposito, osserva che l'allargamento di tale materia introdurrebbe pericolosi elementi di divisione rispetto al processo di unità sindacale, mentre le stesse confederazioni — come conferma un loro recente documento emanato a proposito delle imminenti elezioni regionali — sono intenzionate ad evitare confusioni tra sindacati e partiti. Dichiarata la sua disponibilità ad eventuali miglioramenti del testo che non ne intacchino la struttura essenziale, conclude sottolineando il generale consenso di massima manifestato dalla Commissione sul provvedimento, che interpreta la spinta di progresso del mondo del lavoro e rappresenta un serio e costruttivo contributo allo sviluppo democratico del paese.

Il Ministro Donat-Cattin esordisce ricordando il compianto ministro Brodolini, al quale si deve la presentazione del provvedimento. Esso segna la conclusione di un dibattito che ha visto il convergere di tesi diverse: da un lato, la richiesta di uno strumento legislativo che garantisse i diritti dei lavoratori nelle fabbriche, espressa dalla CGIL; dall'altro, la successiva evoluzione, nell'ambito della CISL e più in generale dei lavoratori cattolici, da una primitiva linea tradottasi nella predisposizione del congegno contenuto nei commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 39 della Costituzione, ad un'altra, contraria ad ogni legge di attuazione di tale articolo e, in linea di principio, ad ogni intervento legislativo in materia del lavoro; ad un'altra ancora, che, superando posizioni di liberismo sindacale estremo, postula, viceversa, l'intervento legislativo contro le pratiche di discriminazione ai danni dei sindacati: e cioè vuole tutelare, attraverso una legislazione di sostegno, le posizioni dei lavoratori, senza per altro accedere ad una regolamentazione giuridica completa dell'organizzazione sindacale. Il disegno di legge non intende costituire — come è eviden-

te - l'attuazione dell'articolo 39 della Costituzione, giacché non mira alla generale estensione dell'efficacia della contrattazione collettiva. Senza, però, costituire, giuridicamente, un sovvertimento dell'articolo 39, esso è inteso a raggiungere risultati politici diversi da quelli cui si indirizza la citata norma costituzionale. D'altro canto, di essa, e dell'articolo 40, il Governo non ha intenzione di proporre l'attuazione, convinto che la regolamentazione dei rapporti sindacali, e dello stesso sciopero, sia piuttosto fondata sulla maturità e sulla capacità di autogoverno dei lavoratori. Nega che lo statuto dei diritti dei lavoratori sia già superato dalla realtà: non vorrebbe che simili affermazioni siano il portato di posizioni sindacali di liberismo estremizzato, contrarie ad ogni intervento legislativo. Al contrario, il provvedimento, prima ancora della sua definitiva approvazione, ha favorito la conclusione di alcuni contratti collettivi nell'autunno scorso, perché in quella sede si è potuto contrattare la materia disciplinata dal disegno di legge appunto sulla base già indicata dal testo governativo. Inoltre, lo statuto dei diritti dei lavoratori si rivolge non soltanto a coloro che sono occupati nelle imprese di maggiori dimensioni e più avanzate, ma anche, e soprattutto, a quelli occupati nelle altre imprese, per i quali la contrattazione collettiva non è stata in grado di sancire forme di tutela del genere di quelle in vigore per i primi. Infine, il provvedimento, nella malaugurata ipotesi di negative ripercussioni sul potere dei sindacati di eventuali fasi economiche negative, varrebbe - sull'esempio della legislazione di sostegno dei sindacati americani emanata negli anni del *New Deal* - a compensare con l'effetto stabilizzatore della legge il possibile calo di potere comportato dalla mutata situazione economica. Il ministro Donat-Cattin ribadisce, quindi, la sua contrarietà al diritto di assemblea politica nelle fabbriche. Quanto al collocamento, si dichiara favorevole ad una armonizzazione del relativo titolo con le norme contenute nel recente decreto-legge sul collocamento dei lavoratori agricoli, ma precisa che non è possibile fare, in questa sede, una nuova legge organica della materia. Conclude concordando con il relatore sull'opportunità di non variare il campo di applicazione del provvedimento.

Il Presidente rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18,35.

## IGIENE E SANITÀ (XIV)

MERCOLEDÌ 29 APRILE 1970, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente GRAZIOSI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la sanità, La Penna.

### ELEZIONE DI UN VICEPRESIDENTE.

La Commissione procede alla votazione per schede per la elezione di un vicepresidente. Risulta eletto il deputato Maria Vittoria Mezza.

Il Presidente Graziosi comunica che ha chiamato a far parte del Comitato ristretto per gli asili-nido in sostituzione dei deputati Ines Boffardi e Usvardi che non fanno più parte della XIV Commissione, rispettivamente i deputati Sorgi, con funzioni di presidente, e Baldani Guerra.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 9,45.

### IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 29 APRILE 1970, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente GRAZIOSI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la sanità, La Penna.

#### Disegno di legge:

Ordinamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali (346).

La Commissione procede alla discussione degli articoli.

L'articolo 1 risulta approvato con un emendamento aggiuntivo, dopo le parole: « ne coordina il funzionamento », delle parole: « attraverso le regioni »; all'articolo 2 la Commissione approva un emendamento aggiuntivo diretto ad introdurre, dopo le parole: « gli istituti zooprofilattici sperimentali operano », le altre: « in stretto rapporto con le unità sanitarie locali ». Le lettere c) e g) del primo comma dell'articolo 3 risultano approvati con l'aggiunta rispettivamente delle parole: « ai sensi delle disposizioni vigenti », e « o dalla regione ». La Commissione approva l'articolo 4 sopprimendo, al primo comma, le parole: « di concerto con il Ministero dell'industria e del commercio e dell'artigianato » nonché le parole « e delle specialità medicinali »; al secondo comma risultano soppresse le parole: « tenuto conto del piano di coordinamento predisposto dal comitato nazionale degli istituti zooprofilattici sperimentali di cui al successivo articolo 17 ».

La Commissione approva l'articolo 5 nella seguente nuova formulazione: « Il Ministro della sanità, con proprio decreto, assume a proprio carico la spesa per l'impiego del prodotto, nei casi in cui l'impiego del prodotto stesso è disposto obbligatoriamente per l'attuazione dei piani di profilassi o di misure di polizia veterinaria », mentre l'articolo 6 è approvato senza modificazioni.

L'articolo 7 risulta approvato nel seguente nuovo testo: « Nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità è iscritta la somma annua di lire 2 miliardi e 310 milioni a titolo di concorso dello Stato alla spesa per i servizi previsti dall'articolo 3. La somma sarà annualmente ripartita tra tutti gli istituti con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro tenuto conto delle necessità finanziarie degli istituti per l'assolvimento dei compiti istituzionali e della consistenza del patrimonio zootecnico esistente nel territorio di competenza ».

Gli articoli 8, 9 e 10 sono approvati senza modificazioni; all'articolo 11, il terzo comma risulta sostituito dai seguenti:

« Il consiglio di amministrazione è composto di 11 membri di cui 8 eletti, con voto limitato, dal Consiglio regionale; 2 e 1 rispettivamente dai consigli della provincia e del comune in cui ha sede la direzione centrale dell'istituto.

Nel caso in cui l'attività degli istituti zooprofilattici interessi due regioni, ogni Consiglio regionale elegge, con voto limitato, 4 consiglieri; i consigli della provincia e del comune in cui ha sede la direzione centrale dell'istituto eleggono, rispettivamente, 2 e 1 consigliere.

Nel caso in cui l'attività degli istituti zooprofilattici interessi tre regioni, ogni Consiglio regionale, con voto limitato, elegge tre consiglieri; 1 rappresentante ciascuno è eletto dai consigli della provincia e del comune in cui ha sede la direzione centrale dell'istituto.

I componenti dei consigli di amministrazione degli istituti zooprofilattici debbono essere scelti dai consigli regionali, provinciali e comunali tra persone estranee ai consigli stessi »; mentre il quarto comma è approvato nella seguente formulazione: « Fanno parte di diritto del consiglio di amministrazione anche due rappresentanti del Ministero della sanità appartenenti l'uno alla carriera direttiva dei veterinari, l'altro alla carriera direttiva del ruolo amministrativo. Il Ministro per la sanità nomina anche due componenti sup-

plenti »; all'ottavo comma, le parole « un anno » sono sostituite dalle altre « sei mesi ».

Gli articoli 12 e 13 sono approvati senza modificazioni; all'articolo 14, commi quarto e quinto sono approvati due emendamenti aggiuntivi diretti a precisare che le Commissioni giudicatrici dei concorsi per il posto di assistente e di direttore sono nominate dal consiglio di amministrazione.

Gli articoli 15 e 16 sono approvati senza modificazioni, mentre gli articoli 17 e 18, conformemente al parere espresso dalla I Commissione, risultano soppressi. Gli articoli 19, 20 e 21 risultano approvati senza modificazioni, mentre l'articolo 22, in conformità del parere espresso dalla Commissione bilancio e tenuto conto della soppressione del comitato nazionale di cui all'articolo 17 risulta così formulato:

« All'onere di lire 2 miliardi 310 milioni, in ragione d'anno, di cui al precedente articolo 7, si fa fronte per l'anno finanziario 1970, quanto a lire 740 milioni, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 1283 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, per l'anno finanziario medesimo e, quanto a lire 1.570 milioni, mediante riduzione, per lire 785 milioni ciascuno dei fondi speciali di cui al capitolo n. 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1969 e 1970.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

*(La seduta sospesa alle 13,45, riprende alle 18).*

La Commissione procede alla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge n. 346 che risulta approvato.

#### Disegno di legge:

Modifiche ed integrazioni alla tabella dei diritti per la visita del bestiame, dei prodotti ed avanzi animali ai confini dello Stato, ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificata ed integrata con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 settembre 1947, n. 1039 e con legge 24 gennaio 1968, n. 30 (2334).

Il Presidente Graziosi comunica che il deputato De Maria ha presentato modifiche della tabella annessa all'articolo unico del disegno di legge nel senso di estendere alle carni bo-

vine ed ai pesci surgelati lo stesso trattamento previsto per le carni bovine ed i pesci congelati; pertanto la lettera C) dovrebbe essere così modificata: « prodotti surgelati contenenti prodotti di origine animale, atti all'alimentazione umana (sul contenuto di origine animale) per cento chilogrammi, lire 300 »; alla lettera D), il punto I dovrebbe essere così sostituito: « carni bovine congelate o surgelate »; alla lettera E), l'attuale dizione del punto 1), dovrebbe essere sostituita dalla seguente: « Freschi, refrigerati, congelati o surgelati ».

Il Presidente, poiché gli emendamenti proposti modificano l'onere finanziario, propone che siano inviati alla Commissione bilancio per il parere di competenza, prima di procedere alla discussione del provvedimento. La

Commissione concorda. Pertanto la discussione è rinviata ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18,30.

**COMMISSIONE  
PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sugli eventi del giugno-luglio 1964.**

(Istituita con legge 31 marzo 1969, n. 93)

MERCOLEDÌ 29 APRILE 1970, ORE 17,30. —  
*Presidenza del Presidente ALESSI.*

La Commissione procede alla valutazione del materiale istruttorio acquisito.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19.

## CONVOCAZIONI

**COMMISSIONE INQUIRENTE  
per i procedimenti di accusa.**

Giovedì 30 aprile, ore 11,30.

**COMMISSIONI RIUNITE**

I (Affari costituzionali) e XIV (Igiene e sanità)

Giovedì 30 aprile, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Discussione del disegno di legge:*

Modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità (369);

— Relatori: per la I Commissione Cavalari; per la XIV Commissione Barberi — (*Parere della V, della VI e della VIII Commissione*).

**VI COMMISSIONE PERMANENTE  
(Finanze e tesoro)**

Giovedì 30 aprile, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

*Seguito dell'esame del disegno di legge:*

Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria (1639);

— Relatori: Silvestri e Bima — (*Parere della I, della II, della IV, della V e della XIII Commissione*).

**VIII COMMISSIONE PERMANENTE  
(Istruzione)**

Giovedì 30 aprile, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Discussione del disegno di legge:*

Aumento dell'assegno annuo a favore dell'Accademia nazionale dei Lincei (2260) — Relatore: Elkan — (*Parere della V Commissione*).

*Discussione della proposta di legge:*

Senatore DE LUCA: Integrazione dell'articolo 22, ultimo comma, della legge 28 luglio 1961, n. 831, modificato con legge 27 ottobre 1964, n. 1105, recante norme sull'assunzione in ruolo degli insegnanti tecnico-pratici e degli insegnanti di arte applicata (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (1629) — Relatore: Berté.

IN SEDE REFERENTE.

*Seguito dell'esame delle proposte di legge:*

FODERARO ed altri: Immissione nei ruoli della scuola media dei professori « fuori ruolo » (49) — (*Parere della V Commissione*);

PITZALIS: Norme per l'immissione in ruolo del personale direttivo, insegnante ed insegnante tecnico-pratico negli istituti professionali di Stato (83) — (*Parere della V Commissione*);

CAVALIERE: Norme integrative alle leggi 25 luglio 1966, n. 603, e 20 marzo 1968, n. 327, recanti norme sulla immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (410);

BRONZUTO ed altri: Norme per l'assunzione in ruolo degli insegnanti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado (660) — (*Parere della V Commissione*);

ROMANATO ed altri: Immissione in ruolo dei professori abilitati e istituzione dei corsi abilitanti (733) — (*Parere della I e della V Commissione*);

REALE GIUSEPPE e MEUCCI: Norme transitorie per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola media (752);

ALESSI: Assunzione nei ruoli della scuola media dell'obbligo d'insegnanti in servizio nella scuola primaria e secondaria in particolari condizioni (971) — (*Parere della V Commissione*);

PISONI ed altri: Norme per abilitazione, concorso e immissione in ruolo dei docenti nella scuola media (1068) — (*Parere della V Commissione*);

RICCIO: Immissione in ruolo dei professori « fuori ruolo » (1096) — (*Parere della V Commissione*);

LAFORGIA ed altri: Immissione in ruolo del personale insegnante degli istituti professionali di Stato (1276) — (*Parere della V Commissione*);

BRONZUTO ed altri: Norme integrative della legge 2 aprile 1968, n. 468, recante norme sulla immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (1293) — (*Parere della V Commissione*);

GIORDANO ed altri: Nuove norme per l'abilitazione all'insegnamento e l'immissione in ruolo negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria (1380) — (*Parere della V Commissione*);

TANTALO ed altri: Immissione nei ruoli degli istituti professionali di Stato del personale direttivo, insegnante e insegnante tecnico-pratico, in possesso di particolari requisiti (1404) — (*Parere della V Commissione*);

AZIMONTI ed altri: Interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 468, relativa all'immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (1415) — (*Parere della V Commissione*);

PAVONE ed altri: Immissione degli insegnanti nei ruoli della scuola media (1431) — (*Parere della V Commissione*);

MORO DINO ed altri: Nuove norme per la formazione e il reclutamento degli insegnanti nelle scuole secondarie (1453) — (*Parere della V Commissione*);

MAROCCO e BORGHI: Immissione in ruolo degli insegnanti elementari iscritti nel quadro speciale del provveditorato agli studi di Gorizia, di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 120 (1567) — (*Parere della V Commissione*);

BRONZUTO ed altri: Norme integrative dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1968, n. 327, recante norme per l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (1600);

D'ANTONIO: Norme integrative alla legge 2 aprile 1968, n. 468, recante norme sull'immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (1601) — (*Parere della V Commissione*);

RACCHETTI e ROGNONI: Norme per l'abilitazione all'insegnamento e l'immissione in ruolo in cattedre di materie tecniche e professionali nelle scuole secondarie di secondo grado dell'ordine tecnico e professionale, per i laureati in ingegneria abilitati all'esercizio della professione d'ingegnere (1932) — (*Parere della V Commissione*);

Senatori SPIGAROLI e CODIGNOLA: Norme integrative all'articolo 7 della legge 25 luglio

1966, n. 603, concernente l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2062) — (*Parere della I Commissione*);

MANCINI VINCENZO ed altri: Interpretazione autentica del secondo comma dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1968, n. 327, concernente norme integrative alla legge 25 luglio 1966, n. 603, recante norme sulla immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (2255);

MENICACCI: Norme relative ai concorsi per l'assunzione nei ruoli del personale docente nella scuola secondaria (2351);

— Relatore: Dall'Armellina.

*Seguito dell'esame delle proposte di legge:*

LEVI ARIAN GIORGINA ed altri: Modifiche alle norme della legge 25 luglio 1966, n. 574, concernente i concorsi magistrali e la assunzioni in ruolo degli insegnanti elementari (255);

Immissione nei ruoli della scuola primaria degli insegnanti idonei al concorso speciale bandito con ordinanza ministeriale in data 10 settembre 1966, n. 8199/337 giusta legge n. 574 del 27 luglio 1966 (401);

LEVI ARIAN GIORGINA ed altri: Disposizioni concernenti il numero degli alunni per classe nelle scuole statali (447);

MENICACCI e NICOSIA: Occupazione maestri idonei concorso speciale riservato (462);

IOZZELLI: Modifica all'articolo 6 della legge 25 luglio 1966, n. 574, concernente nuove norme relative ai concorsi magistrali ed alla assunzione in ruolo degli insegnanti elementari (629);

NANNINI ed altri: Norme integrative degli articoli 8 e 9 della legge 25 luglio 1966, n. 574, concernente modifiche alle norme relative ai concorsi magistrali ed all'assunzione in ruolo degli insegnanti elementari (659);

BORGHI ed altri: Modifiche alla legge 25 luglio 1966, n. 574, concernente i concorsi magistrali e l'assunzione in ruolo degli insegnanti elementari (1014);

FRANCHI ed altri: Modifiche alla legge 25 luglio 1966, n. 574 riguardante i concorsi magistrali e l'assunzione in ruolo degli insegnanti elementari (1894);

— Relatore: Bardotti.

## X COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti)

Giovedì 30 aprile, ore 10.

INDAGINE CONOSCITIVA SUI TRASPORTI PUBBLICI  
E PRIVATI.

Audizione di rappresentanti del Ministero dei trasporti e di esperti.

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria)

Giovedì 30 aprile, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Seguito della discussione delle proposte di legge:*

RAFFAELLI ed altri: Disciplina del commercio a posto fisso (528) — (*Parere della II, IV e IX Commissione*);

GRASSI BERTAZZI: Sospensione temporanea del rilascio delle licenze di commercio (924) — (*Parere della II, IV e IX Commissione*);

ORIGLIA ed altri: Attuazione del programma di sviluppo economico nazionale per la parte relativa alla disciplina del commercio a posto fisso (1118) — (*Parere della II, IV e IX Commissione*);

BALDANI GUERRA ed altri: Istituzione dell'albo dei commercianti, sospensione del rilascio delle licenze di commercio e nuove norme per i comuni (1125) — (*Parere della II, IV e IX Commissione*);

SCOTTI ed altri: Disciplina del commercio (1237) — (*Parere della II, IV e IX Commissione*);

MONTI ed altri: Modificazioni all'articolo 3 del regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, concernente la disciplina del commercio di vendita al pubblico (1339) — (*Parere della II, IX e XIII Commissione*);

— Relatore: Helfer.

**COMMISSIONE  
PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
sui fenomeni di criminalità in Sardegna.

Giovedì 30 aprile, ore 9,30.

(Presso il Senato della Repubblica).

**COMMISSIONE SPECIALE**  
per l'esame dei provvedimenti concernenti  
la disciplina dei contratti di locazione  
degli immobili urbani.

Martedì 5 maggio, ore 18.

IN SEDE REFERENTE.

*Esame delle proposte di legge:*

LA LOGGIA ed altri: Disciplina delle locazioni commerciali (1592);

RICCIO: Disciplina giuridica dell'avviamento commerciale e tutela delle locazioni di immobili adibiti ad impresa o ad attività commerciale, artigiana, turistica (1744);

MAMMI: Nuove disposizioni per la tutela giuridica dell'avviamento commerciale (1733);  
— Relatore: De Poli.

**COMMISSIONE D'INDAGINE**  
(nominata dal Presidente a richiesta del  
deputato Scalfari a norma dell'articolo 74  
del Regolamento).

Martedì 5 maggio, ore 17.

**RELAZIONI PRESENTATE**

*III Commissione (Affari esteri):*

Ratifica ed esecuzione di un Accordo aggiuntivo alla Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939 con scambio di note e di una Convenzione finanziaria, conclusi in Roma il 6 marzo 1968 tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino (Approvato dal Senato) (2340) — Relatore: Cariglia.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

*Licenziato per la stampa alle ore 1 di giovedì  
30 aprile 1970.*